Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale ,, n. 74 del 21 marzo 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 marzo 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1957.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agogna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche del terreno e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agogna è da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;
Visto il voto 26 ottobre 1956, n. 2034, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agogna è delimitato com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 1956 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Agogna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti, tutti in provincia di Novara: Invorio, Nebbiuno, Brovello Carpugnino, Gignese, Armeno, Miasino, Ameno, Soriso, Pogno, San Maurizio, Madonna del Sasso, Boca e Valduggia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia 1:100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 3 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1957.
Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani del Malone, del Banna e dei rivi minori tra Banna e Stura.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche dei terreni e alla natura economico-sociale delle zone, i perimetri del bacino imbrifero montano del Malone, di quello del Banna e di quello dei rivi minori

fra Banna e Stura sono da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 26 ottobre 1956, n. 2075, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri del bacino imbrifero montano del Malone, di quello del Banna e di quello dei rivi minori tra Banna e Stura denominati Rubella, Neppone, Patonera, San Vito, Val Salice, San Martino, Reaglie, Mongreno, Sant'Anna, San Mauro e Dora sono delimitati com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 26 ottobre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano del Malone ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i seguenti Comuni tutti in provincia di Torino: Coassolo Torinese, Lanzo Torinese, Balangliero, Mathi, Corio, Rocca Canavese, Levone, Forno Canavese, Pratiglione, Prascorsano e Valperga.

Art. 3.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano del Banna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i seguenti Comuni, tutti in provincia di Torino: Moncalieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese e Baldissero Torinese.

Art. 4.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano dei rivi Rubella, Neppone, Patonera, San Vito, Val Salice, San Martino, Reaglie, Mongreno, Sant'Anna, San Mauro e Dora i seguenti Comuni, tutti in provincia di Torino: Moncalieri, Torino, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Baldissero Torinese e San Mauro Torinese.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia 1:100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 3 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Reno di Lei.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche del terreno e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano del Reno di Lei è da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 26 ottobre 1956, n. 2078, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Reno di Lei è delimitato com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 1956 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano del Reno di Lei, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, i comuni di Piuro e Campodolcino (provincia di Sondrio).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia 1:100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 3 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dello Spöl.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche del terreno e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Spöl è da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 26 ottobre 1956, n. 2086, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Spöl è delimitato com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano dello Spöl, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, i comuni di Livigno e Valle di Dentro (provincia di Sondrio).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia 1:100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 3 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Ossona all'Arda, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche ed alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Ossona, del Grue, del Curone, dello Staffora, del fosso Strazzana, del Luria, del Coppa, del rile San Zeno, dello Scuropasso, del Versa, del Bardonezza, del Lora, del Gandore, del Rifiuto, del Nure, del Riglio, del Chiavenna e dell'Arda è da limitare come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2123, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del torrente Ossona, del torrente Grue, del torrente Curone, del torrente Staffora, del fosso Strazzana, del rio Luria, del torrente Coppa, del rile San Zeno, del torrente Scuropasso, del torrente Versa, del torrente Bardonezza, del rio Lora, del torrente Gandore, del torrente Rifiuto, del torrente Nure, del torrente Riglio, del torrento Chiavenna e del torrente Arda è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Ossona a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Alessandria, sono i seguenti: Carezzano, Costa Vescovato ed Avolasca.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Grue, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Alessandria, sono i seguenti: Avolasca, Garbagna, Dernice Brignano Frascata, Casasco Montegioco, Montemarzino e Monleale.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Curone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

Provincia di Alessandria:

comuni di Fabbrica Curone, Montacuto, Dernice, San Sebastiano Curone, Gremiasco, Brignano-Frascata, Casasco, Momperone, Montemarzino, Pozzol-Groppo, Monleale, Volpeglino e Volpedo.

Provincia di Pavia:

comuni di Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza e Godiasco.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Staffora, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

Provincia di Alessandria:

comuni di Pozzol-Groppo.

Provincia di Pavia:

comuni di Pregola, Santa Margherita Staffora, Menconico, Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza, Val di Nizza, Zavatterello Valverde, Godiasco, Montesegale, Fortunago, Ruino, Rivanazzano, Rocca Susella, Retorbido.

Art. 6.

Il comune di Retorbito della provincia di Pavia è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del fosso Strazzana a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Luria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pavia, sono i seguenti: Retorbido, Torrazza Coste e Codevilla.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coppa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pavia, sono i seguenti: Ruino, Fortunago, Borgoratto Mormorolo, Rocca dei Giorgi, Montesegale, Rocca Susella, Retorbido, Torrazza Coste, Borgo Priolo, Montalto Pavese.

Art. 9.

Il comune di Montalto Pavese della provincia di Pavia è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del rile San Zeno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Scuropasso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pavia, sono i seguenti: Ruino, Canevino, Rocca dei Giorgi, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Mornico Losana e Pietra dei Giorgi.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Versa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pavia, sono i seguenti: Ruino, Canevino, Volpara, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Santa Maria della Versa e Castana.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bardonezza, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

Provincia di Pavia:
comune di Santa Maria della Versa.

Provincia di Piacenza:
comuni di Nibbiano e Ziano Piacentino.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lora, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Piacenza, sono i seguenti: Nibbiano e Ziano Piacentino.

Art. 14.

Il comune di Gazzola della provincia di Piacenza è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Gandore, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 15.

Il comune di Vigolzone della provincia di Piacenza è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Rifiuto, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nure, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Piacenza, sono i seguenti: Ferriere, Farini d'Olmo, Bettola, Vigolzone e Ponte dell'Olio.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Riglio, tutti nella circoscrizione della provincia di Piacenza, sono i seguenti: Bettola, Gropparello e Ponte dell'Olio.

Art. 18.

I Comuni, compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Chiavenna, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Piacenza sono i seguenti: Gropparello, Morfasso, Lugagnano Val d'Arda e Carpaneto Piacentino.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Arda, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Piacenza, sono i seguenti: Morfasso, Vernasca e Lugagnano Val d'Arda.

Art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Parma per il Servizio idrografico del Po.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Quiliano al Berissi, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche orografiche ed alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani del Quiliano dei rii minori tra Quiliano e Letimbro, del Letimbro, del Sansobbia, dei rii minori tra Sansobbia e Teiro, del Teiro, dei rii minori tra Teiro e Arrestra, dell'Arrestra, del Rumaro, del Lerone, dei rii minori tra Lerone e Cerusa, del Cerusa, del Leiro, del Branega, del Foce, del Varenna, dei rii minori tra Varenna e Polcevera, del Polcevera, del Bisagno, dello Sturla, dei rii minori tra Sturla e Nervi, del Nervi, del Bogliasco, del Sori, dei rii minori tra Sori e Recco, del Recco, dei rii minori tra Recco e Bogo, del Bogo, dei rii minori tra Bogo e Rupinaro, del Rupinaro e del Berissi è da delimitare come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 12 dicembre 1956, n. 2469, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Quiliano, dei rii minori tra Quiliano e Letimbro, del Letimbro, del Sansobbia, dei rii minori tra Sansobbia e Teiro, del Teiro, dei rii minori tra Teiro e Arrestra, dell'Arrestra, del Rumaro, del Lerone, dei rii minori tra Lerone e Cerusa, del Cerusa, del Leiro, del Branega, del Foce del Varenna, dei rii minori tra Varenna e Polcevera, del Polcevera, del Bisagno, dello Sturla, dei rii minori tra Sturla e Nervi, del Nervi, del Bogliasco, del Sori, dei rii minori tra Sori e Recco, del Recco, dei rii minori tra Recco e Bogo, del Bogo, dei rii minori tra Bogo e Rupinaro, del Rupinaro e del

Berissi è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 dicembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte del bacino imbrifero montano del Quiliano a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti della circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Vado Ligure, Quiliano, Altare e Savona.

Art. 3.

Il comune di Savona è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Quiliano e Letimbro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Letimbro a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Altare e Savona.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sansobbia a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti Varazze, Albissola Marina, Albissola Superiore, Stella e Celle Ligure.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Sansobbia e Teiro a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Celle Ligure e Varazze.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Teiro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Stella e Varazze.

Art. 8.

Il comune di Varazze della provincia di Savona è compreso nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Teiro e Arrestra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Arrestra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Varazze e Cogoletto.

Art. 10.

Il comune di Cogoletto della provincia di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Rumaro a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lerone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Cogoletto e Arenzano.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Lerone e Cerusa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Arenzano e Genova.

Art. 13.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Cerusa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Leiro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti: Mele e Genova.

Art. 15.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Branega, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 16.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Foce, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varenna a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Ceranesi e Genova.

Art. 18.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Varenna e Polcevera, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Polcevera, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Ceranesi e Genova.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bisagno, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Sant'Olcese, Davagna, Bargagli, Genova, Bogliasco e Sori.

Art. 21.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dello Sturla a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 22.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Sturla e Nervi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 23.

Il comune di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Nervia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bogliasco, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova sono i seguenti: Genova e Bogliasco.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Sori, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Bogliasco, Pieve Ligure e Sori

Art. 26.

Il comune di Recco della provincia di Genova è compreso nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Sori e Recco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Recco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Uscio, Avegno e Recco.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Recco e Bogo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Recco, Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.

Art. 29.

Il comune di Rapallo della provincia di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Bogo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Bogo e Rupinaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Rapallo e Zoagli.

Art. 31.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Rupinaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Chiavari e Leivi.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Berissi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Cogorno e Lavagna.

Art. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: Romita

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Berissi al Dorgia, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche ed alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani dei rii minori tra Berissi e Gromolo, del Gromolo, del Petronio, dei rii minori tra Petronio e Deiva, del Deiva, dei rii minori tra Deiva e Chiararo, del Chiararo, dei rii minori tra Chiararo e Dorgia e del Dorgia è da delimitare come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 12 dicembre 1956, n. 2471, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei rii minori tra Berissi e Gromo, del Gromolo del Petronio, dei rii minori tra Petronio e Deiva, del Deiva, dei rii minori tra Deiva e Chiararo, del Chiararo, dei rii minori tra Chiararo e Dorgia e del Dorgia è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il comune di Lavagna della provincia di Genova è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Berissi e Gromolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Gromolo, a norma del secondo

comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Sestri Levante, Nè e Casarza Ligure.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Petronio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova, sono i seguenti: Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Sestri Levante.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Petronio e Deiva, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Genova sono i seguenti: Sestri Levante e Moneglia.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Deiva, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti: provincia di Genova: Moneglia; provincia di La Spezia: Deiva Marina e Framura.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Deiva e Chiararo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di La Spezia sono i seguenti: Framura, Bonassola e Levanto.

Art. 8.

Il Comune di Levanto della provincia di La Spezia è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Chiararo a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Chiararo e Dorgia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di La Spezia, sono i seguenti: Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Rio Maggiore, La Spezia e Portovenere.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Dorgia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di La Spezia, sono i seguenti: La Spezia e Vezzano Ligure.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Roia al Quiliano, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani del « Dal Vallone del Passo al Roia », del Roia, del Nervia, del Vallecrosia, del Borghetto, dei rii minori tra Borghetto e San Romolo, di San Romolo, del San Francesco, dei rii minori tra San Francesco e San Martino, del San Martino, dei rii minori tra San Martino e Armea, dell'Armea, dei rii minori tra Armea e Taggia, dei rii minori tra Taggia e San Lorenzo, del Prino, del Moltedo, dell'Impero, del Varcavello, di San Pietro, del Cervo, dei rii minori tra Cervo e Merula, del Merula e dei rii minori tra Merula e Centa, del Centa, dei rii minori tra Centa e Varatello, del Varatello, dei rii minori tra Varatello e Nimbalto, del Nimbalto, dei rii minori tra Nimbalto e Maremola, del Maremola, dei rii minori tra Maremola e Porra, del Porra, del Sciusa, dei rii minori tra Sciusa e Segno, del Segno e dei rii minori tra Segno e Quiliano è da delimitare come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 12 dicembre 1956, n. 2470, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del « Dal Vallone del Passo al Roia », del Roia, del Nervia, del Vallecrosia, del Borghetto, dei rii minori tra Borghetto e San Romolo, di San Romolo, del San Francesco, dei rii minori tra San Francesco e San Martino, del San Martino, dei rii minori tra San Martino e Armea, dell'Armea, dei rii minori tra Armea e Taggia, dei rii minori tra Taggia e San Lorenzo, del Prino, del Moltedo, dell'Impero, del Varcavello, di San Pietro, del Cervo, dei rii minori tra Cervo e Merula, del Merula e dei rii minori tra Merula e Centa, del Centa, dei rii minori tra Centa e Varatello, del Varatello, dei rii minori tra Varatello e Nimbalto, del Nimbalto, dei rii minori tra Nimbalto e Maremola, del Maremola, dei rii minori tra Maremola e Porra, del Porra, del Sciusa, dei rii minori tra Sciusa e Segno, del Segno e dei rii minori tra Segno e Quiliano è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il comune di Ventimiglia della provincia di Imperia è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del « Dal Vallone del Passo al Roia », a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Roia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Olivetta San Michele, Airole, Ventimiglia e Camporosso.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nervia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Ventimiglia, Rocchetta Nervina, Isolabona, Dolceacqua, Camporosso, San Biagio della Cima, Pigna, Castelvittorio, Bajardo, Apricale, Perinaldo e Triora.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Vallecrosia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: San Biagio della Cima, Perinaldo, Vallebona e Soldano.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Borghetto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia sono i seguenti: Bordighera, Perinaldo, Vallebona, Seborga ed Ospedaletti.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Borghetto e San Romolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia sono i seguenti: Bordighera, Vallebona, Seborga, Ospedaletti e San Remo.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Romolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Ospedaletti e San Remo.

Art. 9.

Il comune di San Remo della provincia di Imperia, è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del San Francesco a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 10.

Il comune di San Remo della provincia di Imperia, è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra San Francesco e San Martino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Martino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Ceriana e San Remo.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra San Martino e Armea, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia sono i seguenti: Ceriana e San Remo.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Armea a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Ceriana, San Remo e Taggia.

Art. 14.

Il comune di San Remo è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Armea e Taggia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Taggia e San Lorenzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Castellaro, Pompejana, Terzorio e Cipressa.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Lorenzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Pietrabruna, Civezza, Costa Rainera e Dolcedo.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Prino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Civezza, Prelà, Vasia e Dolcedo.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Moltedo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Vasia e Imperia.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Impero a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Aurigo, Borgomaro, Chiusavecchia, Imperia, Pontedassio, Cesio, Caravonica e Chiusornico.

Art. 20.

Il comune di Diano Arentino della provincia di Imperia è compreso in parte nel bacino imbrifero montano del Varcavello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Pietro, a norma del secondo

comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Diano Arentino e Diano San Pietro.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cervo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Imperia, sono i seguenti: Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo e Villa Faraldi.

Art. 23.

Il comune di Andora della provincia di Savona, è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Cervo e Merula, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Merula, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Andora, Testico e Stellanello.

Art. 25.

Il comune di Alassio della provincia di Savona è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Merula e Centa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Centa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

Provincia di Imperia:

comuni di Mendatica, Cosio di Arroscia, Pornassio, Montegrosso-Pian Latte, Rezzo, Aurigo, Armo, Pieve di Teco, Vessalico, Cesio, Borgomaro, Aquila d'Arroscia, Ranzo, Borghetto d'Arroscia.

Provincia di Cuneo:

comuni di Caprauna, Caressio, Alto.

Provincia di Savona:

comuni di Nasino Castelbianco, Erli, Castelvecchio di Rocca, Barbena, Zuccarello, Onzo, Vendone, Arnasco, Casenove Lafone, Garlenda, Villanova d'Albenga, Testico, Alassio, Cisano, Albenga.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Centa e Varatello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Cisano, Albenga, Zuccarello e Ceriale.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varatello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Castelvecchio di Rocca, Barbena, Balestrino, Borghetto Santo Spirito, Toirano e Boissano.

Art. 29.

Il comune di Loano della provincia di Savona è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Varatello e Nimbalto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nimbalto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Toirano, Loano e Pietra Ligure.

Art. 31.

Il comune di Pietra Ligure della provincia di Savona, è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Nimbalto e Maremola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maremola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Bardineto, Giustenice, Magliolo e Tovo.

Art. 33.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Maremola e Porra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Tovo e Finale Ligure.

Art. 34

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Porra a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Rialto, Calice Ligure, Orco Feglino e Finale Ligure.

Art. 35.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Sciusa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Orco Feglino, Finale Ligure, Vezzi Portio, Noli e Vado Ligure.

Art. 36.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Sciusa e Segno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Finale Ligure, Vezzi Portio, Noli, Spotorno e Bergeggi.

Art. 37.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Segno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Savona, sono i seguenti: Vado Ligure e Quiliano.

Art. 38.

Il comune di Quiliano della provincia di Savona è compreso in parte nel bacino imbrifero montano dei rii minori tra Segno e Quiliano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei monti Berici e dei colli Euganei, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche del terreno ed alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei monti Berici e di quello dei colli Euganei è da delimitare come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 23 novembre 1956, n. 2193, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dei monti Berici e di quello dei colli Euganei è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei monti Berici, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Vicenza, sono i seguenti: Brendola, Arcugnano, Longare, San Germano de' Berici, Zovencedo, Villaga, Barbarano Vicentino, Mossano, Nanto, Castegnero.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei colli Euganei, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Padova, sono i seguenti: Rovolon, Vo, Teolo, Torreglia, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Galzignano, Baone, Arquà Petrarca e Monselice.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Chisola, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche del terreno e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano del Chisola è da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 26 ottobre 1956, n. 2076, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Chisola è delimitato com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono compresi in parte nel bacino imbrifero montano del Chisola, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, i comuni di Piossasco, Cumiana, Frossasco, Roletto, Cantalupa, Pinerolo e San Pietro Val Lemina, tutti in provincia di Torino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia 1:100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro. ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgara e Seveso e del lago di Pusiano, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che, in relazione alla caratteristiche oro-idrografiche del terreno e alla natura economico sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago di Pusiano, è da delimitare com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 23 novembre 1956, n. 2192, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro dell'Olona dei torrenti Molgora e Seveso e del lago di Pusiano è delimitato com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono compresi in parte del bacino imbrifero montano sopraindicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge predetta 27 dicembre 1953, n. 959, i comuni di Colle Brianza, Cesello Brianza, Civate, Valbrona, Civenna, Magreglio, Barni, Lasnigo, Asse, Canzo, Eupilio, Pusiano, Erba, Albavilla, Ponte Lambro, Caslino d'Erba, Rezzago, Caglio, Sormano, Faggeto Lario e Lieto Colle, nel territorio della provincia di Como, e i comuni di Viggiù, Valganna, Induno Olona e Varese nel territorio della provincia di Varese.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia 1:100.000 che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Crostolo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro del bacino imbrifero montano del Crostolo è da delimitare come indicato nella corografia 1:100.000 vistata, in data 23 novembre 1956, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2122, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 2122, il perimetro del bacino imbrifero montano del Crostolo è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Emilia, sono i seguenti: Casina, Viano, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, Albinea, San Polo d'Enza, Ciano d'Enza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra i fiumi Magra ed Arno (esclusi il torrente Camaiore ed il fiume Serchio), a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi di acqua compresi tra i fiumi Magra ed Arno (esclusi il torrente Camaiore ed il fiume Serchio) è da delimitare come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2153, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra i fiumi Magra ed Arno (esclusi il torrente Camaiore ed il fiume Serchio) è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di La Spezia*: Ortonovo;

B) *Provincia di Massa Carrara*: Carrara, Massa, Montignoso;

C) *Provincia di Lucca*: Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema;

D) *Provincia di Pisa*: San Giuliano Terme.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno dalle origini alla confluenza del fiume Bisenzio (in destra) e del torrente Pesa (in sinistra), a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno dalle origini alla confluenza del fiume Bisenzio (in destra) e del torrente Pesa (in sinistra) — esclusi i bacini del torrente Archiano, del canale maestro della Chiana e del torrente Vicano di Sant'Ellero — è da delimitare come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2156, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno dalle origini alla confluenza del fiume Bisenzio (in destra) e del torrente Pesa (in sinistra) — esclusi i bacini del torrente Archiano, del canale maestro della Chiana e del torrente Vicano di Sant'Ellero — è delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano-Raggiolò, Pérgine Valdarno, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla;

B) *Provincia di Firenze*: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cantagallo, Certaldo, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Greve, Incisa in Val d'Arno, Londa, Montespertoli, Pélago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Tavernelle in Val di Pesa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio;

C) *Provincia di Siena*: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del canale maestro della Chiana, dalle origini allo sbocco nel fiume Arno, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro del bacino imbrifero montano del canale maestro della Chiana, dalle origini allo sfocio nel fiume Arno, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2155, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del canale maestro della Chiana, dalle origini allo sbocco nel fiume Arno, è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Perugia*: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Tuoro sul Trasimeno

B) *Provincia di Siena*: Asciano, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

C) *Provincia di Arezzo*: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Bucine, Cortona, Lucignano, Monte San Savino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno, dalla confluenza del fiume Bisenzio, in destra, e del torrente Pesa (in sinistra) esclusi, allo sbocco in mare, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno dalla confluenza del fiume Bisenzio, in destra, e del torrente Pesa (in sinistra) esclusi, allo sbocco in mare, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2150, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Arno, dalla confluenza del fiume Bisenzio, in destra, e del torrente Pesa, in sinistra, esclusi, allo sbocco in mare, è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Siena*: Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardegna, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille;

B) *Provincia di Firenze*: Barberino Val d'Elsa, Carmignano, Certaldo, Gambassi, Limite e Capraia, Montaione, Montemurlo, Montespertoli, Prato, Tavernelle in Val di Pesa, Vaiano, Vinci;

C) *Provincia di Pistoia*: Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Piteglio, Serravalle Pistoiese, Tizzana, Uzzano;

D) *Provincia di Lucca*: Capannori, Villa Basilica;

E) *Provincia di Pisa*: Bagni di Casciana, Calci, Castellina Marittima, Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Santa Luce Orciano, Vicopisano, Volterra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra il fiume Arno (escluso) ed il Botro dei Molini (incluso), a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua tra il fiume Arno (escluso) ed il botro dei Molini (incluso) è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2154, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua

tra il fiume Arno (escluso) ed il botro dei Molini (incluso) è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Lucca*: Capannori, Villabasilica;

B) *Provincia di Pisa*: Bagni di Casciana, Buti, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Santa Luce Orciano, Vicopisano, Volterra;

C) *Provincia di Livorno*: Bibbona, Castagneto Carducci, Colle Salvetti, Livorno, Sassetta;

D) *Provincia di Siena*: Casole d'Elsa, Radicondoli;

E) *Provincia di Grosseto*: Massa Marittima, Montieri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra il botro dei Molini ed il fiume Ombrone (esclusi) e dell'isola di Montecristo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi fra il botro dei Molini ed il fiume Ombrone (esclusi) e dell'isola di Montecristo è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2152, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi fra il botro dei Molini ed il fiume Ombrone (esclusi) e dell'isola di Montecristo è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pisa*: Castelnuovo di Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance;

B) *Provincia di Livorno*: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Portoferraio (isola di Montecristo), San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

C) *Provincia di Grosseto*: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Roccastrada.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua di Piano del lago e del fiume Ombrone, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua di Piano del Lago e del fiume Ombrone è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2151, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua di Piano del Lago e del fiume Ombrone è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: Bucine, Monte San Savino;

B) *Provincia di Siena*: Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Chianciano, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;

C) *Provincia di Grosseto*: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Seggiano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra il fiume Ombrone ed il fiume Fiora (esclusi) e dell'isola del Giglio, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra il fiume Ombrone ed il fiume Fiora (esclusi) e dell'isola del Giglio è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2157, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua compresi tra il fiume Ombrone ed il fiume Fiora (esclusi) e dell'isola del Giglio è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Grosseto*: Arcidosso, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Roccalbegna, Scansano;

B) *Provincia di Viterbo*: Ischia di Castro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua delle isole dell'Arcipelago toscano (Elba e Capraia), a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua delle isole dell'Arcipelago toscano (Elba e Capraia) è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2158, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua delle isole dell'Arcipelago toscano (Elba e Capraia) è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Livorno, sono i seguenti: Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pisa.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Tenna, dell'Ete Vivo, del Menocchia e del Tesino a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Tenna, dell'Ete Vivo, del Menocchia e del Tesino è da delimitare come è indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2142, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Tenna, dell'Ete Vivo, del Menocchia e del Tesino è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tenna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Macerata*: Acquacanina, Bolognola, Ussita, Castelsantangelo, Sarnano, San Ginesio, Gualdo, Penna, San Giovanni, Monte San Martino, Sant'Angelo in Pontano;

B) *Provincia di Ascoli Piceno*: Amandola, Monte Fortino, Monte Monaco, Smerillo, Monte Falcone Appennino, Falerone, Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Belmonte Piceno.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Ete Vivo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ascoli Piceno sono i seguenti: Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Montelparo, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Menocchia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ascoli Piceno, sono i seguenti: Montalto delle Marche, Carassai, Ripatransone.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tesino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ascoli Piceno, sono i seguenti: Force, Rotella, Ascoli Piceno, Montedinove, Castignano, Montalto delle Marche, Offida, Ripatransone.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Rubicone, dell'Uso, dell'Ausa ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Rubicone, dell'Uso, dell'Ausa, del Marano, del Conca, del Foglia e dell'Arzilla è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2143, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Rubicone, dell'Uso, dell'Ausa, del Marano, del Conca, del Foglia e dell'Arzilla è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Rubicone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Forlì, sono i seguenti: Cesena, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Uso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pesaro*: Novafeltria, Talamello, Majolo;

B) *Provincia di Forlì*: Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Marano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pesaro, sono i seguenti: Monte Grimano, Sassofeltrio.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Conca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pesaro*: Carpegna, Monte Copiolo (Villagrande), Monte Cerignone, Macerata Feltria, Monte Grimano, Mercatino Conca, Tavoleto, Auditore, Sassofeltrio;

B) *Provincia di Forlì*: Gemmano.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Foglia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: Badiatedalda, Sestino;

B) *Provincia di Pesaro*: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Carpegna, Frontino, Pian di Meleto, Belforte all'Isauro, Monte Copiolo (Villagrande), Pietrarubia, Lunano, Urbino, Peglio, Macerata Feltria, Sassocorvaro, Monte Cerignone, Mercatino Conca, Tavoleto, Auditore, Monte Grimano, Montefelcino.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Arzilla, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Pesaro, sono i seguenti: Montefelcino, Monteciccardo, Monbaroccio.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Cesano, del Misa e del Musone, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Cesano, del Misa e del Musone è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2141, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Cesano, del Misa e del Musone è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte del bacino imbrifero montano del Cesano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Perugia*: Scheggia e Pascelupo;

B) *Provincia di Pesaro*: Cantiano, Cagli, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Pergola, Fossombrone, S. Lorenzo in Campo, Fratte Rosa;

C) *Provincia di Ancona*: Sassoferrato, Arcevia.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Misa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ancona, sono i seguenti: Sassoferrato, Arcevia, Genga, Serra San Quirico, Mergo, Rosora, Poggio San Marcello, Montecarotto.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Musone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Macerata*: Matelica, Castelraimondo, Apiro, San Severino Marche, Cingoli;

B) *Provincia di Ancona*: Cupramontana, Staffolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Lamone e dei fiumi Uniti, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone,

il perimetro dei bacini imbriferi montani del Lamone e dei fiumi Uniti è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2144, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Lamone e quello dei fiumi Uniti è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte del bacino imbrifero montano del Lamone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Firenze*: Vicchio, Dicomano, Borgo San Lorenzo, Palazzuolo sul Senio, Marradi;

B) *Provincia di Forlì*: Tredozio, Portico e San Benedetto, Modigliana, Dovandola;

C) *Provincia di Ravenna*: Brisighella.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei fiumi Uniti, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Firenze*: Dicomano, San Godenzo, Marradi;

B) *Provincia di Forlì*: Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Tredozio, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di Romagna, Sarsina, Modigliana, Dovadola, Predappio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei vari corsi d'acqua con foce al litorale tirrenico tra il Fiora ed il Tevere, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua con foce al litorale tirrenico tra il Fiora ed il Tevere è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2196, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua con foce al litorale tirrenico tra il Fiora ed il Tevere è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Viterbo*: San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Latera, Valentano, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Viterbo, Canepina, Vetralla, Barbarano Romano, Capranica, Ronciglione, Veiano, Oriolo Romano, Bassano di Sutri, Sutri;

B) *Provincia di Roma*: Canale Monterano, Trevignano Romano, Bracciano, Allumiere, Tolfa;

C) *Provincia di Terni*: Castel Giorgio, Orvieto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la corografia, che ne fa* parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere, fra Chiascio e Nera, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere, fra Chiascio e Nera è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2197, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere fra Chiascio e Nera è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: Cortona;

B) *Provincia di Perugia*: Lisciano Niccone, Umbertide, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Castiglione del Lago, Corciano, Perugia, Paciano, Panicale, Torgiano, Città della Pieve, Piegaro, Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Todi, Bettona, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Spoleto;

C) *Provincia di Terni*: Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Baschi, Acquasparta, Guardea e frazione, Alviano, Lugnano in Teverina, Amelia, Penna in Teverina, Montecastrilli, San Gemini, Narni, Terni;

D) *Provincia di Viterbo*: Lubriano, Castiglione in Teverina, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Montefiascone, Celleno, Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Soriano nel Cimino, Canepina, Vignanello, Vallerano, Vasanello o Bassanello, Orte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto fra le confluenze del Nera e dell'Aniene, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto fra le confluenze del Nera e dell'Aniene è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 dicembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2198, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere nel tratto fra le confluenze del Nera e dell'Aniene è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Viterbo*: Viterbo, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Fabrica di Roma, Vetralla, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, Sutri, Bassano di Sutri, Nepi, Monterosi;

B) *Provincia di Roma*: Trevignano Romano, frazione n. 1 del comune di Roma, Mazzano Romano, Campagnano di Roma, Sacrofano, Anguillara Sabazia, Nerola, Montorio Romano, Moricone, Monte Flavio, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Sant'Oreste, Morlupo, Castelnuovo di Porto;

C) *Provincia di Terni*: Narni Stroncone, Otricoli (sola frazione), Calvi dell'Umbria;

D) *Provincia di Rieti*: Configni, Cottanello, Greccio, Contigliano, Vacone, Montasola, Montebuono, Torri in Sabina, Rieti, Casperia, Roccantica, Monte San Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto e Frazione, Montopoli di Sabina, Salisano, Mompeo, Casa Prota, Monteuero in Sabina, Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Roccasinibalda, Monteleone Sabino, Frasso Sabino, Fara in Sabina, Toffia, Poggio Nativo, Poggio Moiano, Colle di Tora, Scandriglia, Orvinio, Pozzaglia Sabino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere fra l'Aniene ed il mare, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona

il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere fra l'Aniene ed il mare, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2199, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere fra l'Aniene ed il mare è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Roma, sono i seguenti: Rocca di Papa, Marino, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata (frazione), frazione del comune di Roma.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Astura e dei corsi minori fra Tevere ed Astura, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Astura e dei corsi minori fra Tevere ed Astura è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2200, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Astura e dei corsi minori fra Tevere ed Astura è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte del suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Roma, sono i seguenti: Rocca di Papa, Nemi, Ariccia, Velletri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Amaseno, del lago di Fondi e dei corsi minori dell'Agro Pontino, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Amaseno, del lago di Fondi e dei corsi minori dell'Agro Pontino è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2195, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Amaseno, del lago di Fondi e di corsi minori dell'Agro Pontino è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nei suddetti bacini imbriferi montani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Latina*: Rocca Massima, Cori, Norma, Bassiano, Sermoneta, Sezze, Roccagorga, Prossedi, Monte San Biagio, Fondi, Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Maenza, Lenola, Campodimele, Terracina, Itri;

B) *Provincia di Roma*: Artena, Carpineto Romano;

C) *Provincia di Frosinone*: Supino, Patrica, Giuliano di Roma, Amaseno, Villa Santo Stefano, Castro dei Volsci, Vallecorsa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Fortore, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro idrografiche e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano del Fortore è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2136, del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Fortore è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fortore, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Foggia*: Alberona, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B) *Provincia di Benevento*: Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Colle Sannita, Foiano in Val Fortore, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti;

C) *Provincia di Campobasso*: Bonefro, Busso, Campobasso, Campolieto, Campodipietra, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montagano, Montorio nei Frentani, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Rotello, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, San Giuliano del Sannio, San Giovanni in Galdo, Toro, Tufara, Vinchiaturo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Vibrata e del Salinello, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Vibrata e del Salinello è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2148, del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Vibrata e del Salinello è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Vibrata, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Teramo*: Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata;

B) *Provincia di Ascoli Piceno*: Folignano, Maltignano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Salinello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Teramo,

sono i seguenti: Bellante, Campli, Civitella del Tronto, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Rocca Santa Maria, Valle Castellana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Piomba, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano del Piomba è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;
Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2146, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Piomba è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Piomba, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Teramo*: Bisenti, Atri, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Penna Sant'Andrea;

B) *Provincia di Pescara*: Città Sant'Angelo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Alento, dell'Arielli, del Moro ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Alento, dell'Arielli, del Moro, del Feltrino, dell'Osento, del Sinello, del Sinarca e del Saccione è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;
Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2147, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Alento, dell'Arielli, del Moro, del Feltrino, dell'Osento, del Sinello, del Sinarca e del Saccione è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Alento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Chieti*: Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Roccamontepiano;

B) *Provincia di Pescara*: Lettomanoppello, Manoppello, Serramonacesca.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Arielli, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Chieti, sono i seguenti: Arielli, Orsogna.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Moro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Chieti, sono i seguenti: Arielli, Castel Frentano, Guardiagrele, Orsogna.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Feltrino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Chieti, sono i seguenti: Castel Frentano, Lanciano.

Art 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Osento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Chieti, sono i seguenti: Atessa, Bomba, Carpineto Sinello, Casalanguida, Scerni, Tornareccio.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sinello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Chieti, sono i seguenti: Atessa, Carpineto Sinello, Casalanguida, Castiglione Messer Marino, Colledimezzo, Cupello, Furci, Gissi, Guilmi, Montazzoli, Monteferrante, Monteodorisio, Pollutri, Rocca Spinalveti, San Buono, Scerni, Tornareccio.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sinarca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Campobasso, sono i seguenti: Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Palata, Tavenna.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saccione, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Campobasso, sono i seguenti: Montelongo, Montorio nei Frentani, Rotello.

Art 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Lambro, del Mingardo, del Busento ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Lambro, del Mingardo, del Busento, tra la Marina di Paestum ed Agropoli, tra Agropoli e la foce dell'Alento, tra le foci dell'Alento e del Lambro, tra le foci del Mingardo e del Busento, tra la foce del Busento e Torre di Mezzanotte, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2194, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del Lambro;
2) del Mingardo;
3) del Busento;
4) dei corsi d'acqua tra Marina di Paestum ed Agropoli;
5) dei corsi d'acqua tra Agropoli e la foce dell'Alento;
6) dei corsi d'acqua tra le foci dell'Alento e del Lambro;
7) dei corsi d'acqua tra le foci del Mingardo e del Busento;
8) dei corsi d'acqua tra la foce del Busento e Torre di Mezzanotte,

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lambro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, San Mauro La Bruca, Pisciotta, Centola.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mingardo, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno sono i seguenti: Montano Antilia, Centola, Valle dell'Angelo, Laurino, Novi Velia, Rofrano, Alfano, Laurito, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Camerota.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Busento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Salerno*: Roccagloriosa, Sanza, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Morigerati, Rofrano, Torre Orsaia, Santa Marina, Vibonati;

B) *Provincia di Potenza*: Lagonegro.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua tra la Marina di Paestum ed Agropoli (Solofrone e Testene), a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Capaccio, Trentinara, Cicerale, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Torchiara, Lustra, Laureana Cilento, Sessa Cilento, Perdifumo.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua tra Agropoli e la foce dell'Alento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Perdifumo, Montecorice, Serramezzana, San Mauro Cilento, Pollica.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero dei corsi d'acqua tra le foci dell'Alento e del Lambro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Ceraso, Ascea, Pisciotta, San Mauro La Bruca, Cuccaro Vetere.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua tra le foci del Mingardo e del Busento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Camerota, San Giovanni a Piro.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero dei corsi d'acqua tra la foce del Busento e Torre di Mezzanotte, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Salerno*: Santa Marina, Ispani, Vibonati, Torraca, Tortorella, Sapri;

B) *Provincia di Potenza*: Rivello.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Volturno, dei RR. Lagni e torrenti Vesuviani, del Sarno ed altri a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Volturno — compreso tra la confluenza col Calore Irpino e la foce — dei RR. Lagni e torrenti Vesuviani, del Sarno, dell'Irno, dei Forni, del Picentino, tra Sperlonga e la foce del Garigliano, tra le foci del Garigliano e del Volturno, delle costiere Sorrentina ed Amalfitana, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2201, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Volturno — compreso tra la confluenza col Calore Irpino e la foce — dei RR. Lagni e torrenti Vesuviani, del Sarno, dell'Irno, del Forni, del Picentino, tra Sperlonga e la foce del Garigliano, tra le foci del Garigliano e del Volturno, delle costiere Sorrentina ed Amalfitana è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Volturno — compreso tra la confluenza col Calore Irpino e la foce — a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Caserta*: Rocchetta e Croce, Formicola, Liberi, Castel di Sasso, Pontelatone, Piana di Caiazzo, Capua, San Prisco, Caserta, Castel Morrone, Valle di Maddaloni;

B) *Provincia di Benevento*: Durazzano, Sant'Agata de' Goti, Frasso Telesino, Tocco Caudio, Moiano, Airola, Bucciano, Bonea, Montesarchio, Pannarano;

C) *Provincia di Avellino*: Cervinara, Rotondi, San Martino, Valle Caudina.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei RR. Lagni e torrenti Vesuviani, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Quindici, Lauro, Taurano, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Monteforte Irpino, Mercogliano, Sommonte, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Baiano, Sperone, Avella, Cervinara, Rotondi;

B) *Provincia di Napoli*: Carbonara di Nola, Palma Campania, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Nola, Visciano, Casamarciano, Roccarainola;

C) *Provincia di Benevento*: Paolisi, Airola, Moiano, Arpaia, Forchia, Durazzano;

D) *Provincia di Caserta*: Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Cervino, Maddaloni, Caserta.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sarno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Aiello del Sabato, Contrada, Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra, Quindici, Monteforte Irpino;

B) *Provincia di Salerno*: Bracigliano, Siano, Sarno, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Calvanico, Fisciano, Nocera Superiore, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri, Corbara, Cava de' Tirreni;

C) *Provincia di Napoli*: Lettere, Palma Campania.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Irno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Baronissi, Pellezzano, Salerno.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Forni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Fisciano, Baronissi, Salerno, Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Picentino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Salerno, sono i seguenti: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Castiglione dei Genovesi, San Cipriano Vicentino, Montecorvino Rovella, Acerno.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua tra Sperlonga e la foce del Garigliano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Latina, sono i seguenti: Sperlonga, Itri, Formia, Spigno Saturnia.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua tra le foci del Garigliano e del Volturno (rio Cammarelle e Regia Agnena), a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caserta, sono i seguenti: Sessa Aurunca, Roccamonfina, Teano, Rocchetta e Croce, Calvi Risorta, Carinola, Mondragone.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei corsi d'acqua delle costiere Sorrentina ed Amalfitana (rio D'Arco, Reginola, Regina Maior, Bonea) a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Napoli*: Lettere, Casola di Napoli, Gragnano, Castellammare di Stabia, Pimonte, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massalubrense, Agerola;

B) *Provincia di Salerno*: Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Scala, Ravello, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara, Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Ofanto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Ofanto — tratto residuo a valle della confluenza con l'Atella incluso — è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2165, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Ofanto — tratto residuo a valle della confluenza con l'Atella incluso — è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel suddetto bacino imbrifero montano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Foggia*: Candela, Rocchetta Sant'Antonio;

B) *Provincia di Avellino*: Lacedonia, Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Calitri;

C) *Provincia di Potenza*: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, Muro Lucano, Bella, Ripacandida Avigliano, Lavello, Venosa, Maschito, Forenza, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Banzi;

D) *Provincia di Bari*: Spinazzola.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Candelaro, del Cervaro, del Carapelle ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Candelaro, del Cervaro, del Carapelle e dei vari corsi d'acqua del promontorio Garganico è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto.

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2167, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Candelaro, del Cervaro, del Carapelle e dei vari corsi d'acqua del promontorio Garganico è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Candelaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Foggia, sono i seguenti: Apricena, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, Alberona, Roseto Valfortore, Biccari, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Troia.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero del Cervaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Foggia*: Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Bovino, Monteleone di Puglia, Accadia, Deliceto, Anzano di Puglia;

B) *Provincia di Avellino*: Ariano Irpino, Greci, Montaguto, Savignano di Puglia, Zungoli.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Carapelle, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Foggia*: Deliceto, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Candela;

B) *Provincia di Avellino*: Scampitella, Lacedonia, Bisaccia, Vallata.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua del promontorio Garganico, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Foggia, sono i seguenti: Sannicandro Garganico, Apricena, San Marco in Lamis, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Monte Sant'Angelo, Manfredonia.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Lama di Lenna, del Lato, del Galaso, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Lama di Lenna, del Lato e del Galaso, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2166, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Lama di Lenna, del Lato e del Galaso è delimitato come indicato

nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lama di Lenna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Bari*: Gioia del Colle, Noci;

B) *Provincia di Taranto*: Mottola.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Bari*: Altamura, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle;

B) *Provincia di Matera*: Matera;

C) *Provincia di Taranto*: Laterza, Castellaneta, Mottola.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Galaso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Matera*: Matera;

B) *Provincia di Taranto*: Laterza, Ginosa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Bari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.
Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Bradano e del Basento, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Bradano e del Basento è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2215, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani del Bradano e del Basento è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bradano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: Forenza, Ripacandida, Avigliano, Potenza, Pietragalla, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Cancellara, Vaglio di Basilicata, Tolve, San Chirico Nuovo;

B) *Provincia di Bari*: Spinazzola, Gravina di Puglia, Altamura;

C) *Provincia di Matera*: Tricarico, Irsina, Grassano, Grottole, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Basento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: Avigliano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Vaglio di Basilicata, Brindisi Montagna, Anzi, Abriola, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Viggiano, Laurenzana, Castelmezzano, Pietrapertosa, Trivigno, Albano di Lucania, Campomaggiore;

B) *Provinca di Matera*: Calciano, Accettura, Garaguso, Grassano, Grottole, Salandra, Ferrandina, Miglionico, Pomarico, Tricarico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.
Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Cavone al Malfrancata e dal torrente Corvino alla fiumara di Castrocucco, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone,

il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Cavone al Malfrancata e dal torrente Corvino alla fiumara di Castrocucco, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2239, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani: dal Cavone al Malfrancata e dal torrente Corvino alla fiumara di Castrocucco è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cavone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Matera sono i seguenti: Oliveto Lucano, Calciano, Garaguso, Accettura, San Mauro Forte, Stigliano, Salandra, Ferrandina.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Agri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: Marsico Nuovo, Calvello, Tramutola, Marsico Vetere, Viggiano, Grumento Nuova, Moliterno, Lagonegro, Sarconi, Spinoso, Montemurro, Corleto Perticara, Laurenzana, Pietrapertosa, Guardia Perticara, Armento, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Missanello, Gallicchio, Sant'Arcangelo;

B) *Provincia di Salerno*: Montesano sulla Marcellana, Padula;

C) *Provincia di Matera*: Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Aliano, Craco, Colobraro, Tursi.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sinni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: Lagonegro, Nemoli, Lauria, Moliterno, Sarconi, Castelsaraceno, San Chirico Raparo, Latronico, Castelluccio Superiore, Catelluccio Inferiore, Episcopia, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Teana, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Viggianello, Chiaromonte, Roccanova, Sant'Arcangelo, Senise, Noepoli, San Costantino Albanese, Terranova di Pollino, Casalnuovo Lucano, Cersosimo;

B) *Provincia di Matera*: San Giorgio Lucano, Valsinni, Colobraro, Tursi, Rotondella;

C) *Provincia di Cosenza*: Nocara, Oriolo, Castroregio.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano Fosso Rivolta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Matera sono i seguenti: Rotondella, Nova Siri.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Toccaculo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Matera sono i seguenti: Nova Siri.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Nicola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Matera*: Nova Siri, Nocara, Valsinni;

B) *Provincia di Cosenza*: Canna.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Canna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Nocara, Oriolo, Canna, Rocca Imperiale.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del canale Rendeti, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Rocca Imperiale, Montegiordano.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del canale Barbuzzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Montegiordano, Rosito Capo Spulico.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Ferro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Oriolo, Castroregio, Alessandria del Carretto, Amendolara, Rosito Capo Spulico.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Straface, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Castroregio, Amendolara.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Avena, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Albidona, Amendolara.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pagliara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Albidona, Trebisacce.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saraceno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Alessandria del Carretto, Albidona, Plataci, Trebisacce.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Caldanelle, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria, Villapiana.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Raganella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: San Lorenzo Bellizzi, Castrovillari, Civita, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Cassano allo Jonio;

B) *Provincia di Potenza*: Terranova di Pollino.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Crati, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Morano Calabro, Saracena, Acquaformosa, Lungro, San Donato di Ninea, Castrovillari, Frascineto, Cassano allo Jonio, San Basile, Firmo, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Buonvicino, Sant'Agata di Esaro, Malvito, Fagnano Castello, Santa Caterina Albanese, San Marco Argentano, Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, Lattarico, San Benedetto Ullano, Montalto Uffugo, San Vincenzo La Costa, San Fili, Rende, Marano Marchesato, Marano Principato, Castrolibero, Cerisano, Mendicino, Cosenza, Domanico, Carolei, Dipignano, Malito, Belsito, Paterno Calabro, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Cellara, Piane Crati, Figline Vegliaturo, Aprigliano, Pietrafitta, Pedace, Serra Pedace, Casale Bruzio, Trenta, Rovito, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Celico, Zumpano, Lappano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Longobucco, Bisignano, Santa Sofia d'Epiro, San Demetrio Corone.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Mauro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Demetrio Corone, Acri, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Malfrancata, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Giorgio Albanese, Corigliano Calabro, Acri.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Vallecupo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Belvedere Marittimo.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Corvino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Belvedere Marittimo, Buonvicino, Maierà.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente di Maierà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Buonvicino, Maierà, Grisolia, San Donato di Ninea.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Abatemarco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Donato di Ninea, Grisolia, Verbicaro, Santa Maria.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lao, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Rotonda;

B) *Provincia di Cosenza*: Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Morano Calabro, Saracena, Acquaformosa, San Donato di Ninea, Verbicaro, Orsomarso, Papasidero, Aieta, Praia a Mare, Santa Domenica Talao.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fiuzzi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Aieta, Praia a Mare.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Castrocucco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Salerno*: Tortorella;

B) *Provincia di Potenza*: Lagonegro, Rivello, Nemoli, Lauria, Trecchina, Maratea;

C) *Provincia di Cosenza*: Tortora, Aieta, Praia a Mare.

Art. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.
Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Coriglianeto al Neto e dal Savuto al Vallecupo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Coriglianeto al Neto e dal Savuto al Vallecupo, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2240, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Coriglianeto al Neto e dal Savuto al Vallecupo, è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coriglianeto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Acri, Corigliano Calabro.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Corigliano Calabro, Longobucco, Rossano.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cino Nuovo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Rossano.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Valle Grammisato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Rossano.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Valle Armeno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Rossano.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Colognati, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Longobucco, Rossano; Paludi.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coseria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Longobucco, Paludi, Cropalati.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trionto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Acri, Longobucco, Corigliano Calabro, Cropalati, Bocchigliero, Campana, Pietrapaola, Caloveto.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fiumarella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Caloveto, Pietrapaola.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Acquanite, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Pietrapaola, Campana, Mandatoriccio.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara dell'Arso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Mandatoriccio, Campana, Scala Coeli.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara San Leo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Scala Coeli.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Briga, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Scala Coeli, Cariati.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cafali, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Scala Coeli, Cariati, Terravecchia.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nicà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catanzaro*: Pallagorio, Umbriatico;

B) *Provincia di Cosenza*: Scala Coeli, Terravecchia, Campana.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del S. Venere, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Cirò.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano Lipuda, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Umbriatico, Pallagorio, Carfizzi, Melissa, Cirò.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Neto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Pedace, Aprigliano, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Longobucco, Bocchigliero, Campana;

B) *Provincia di Catanzaro*: Taverna, Cotronei, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Savelli, Verzino, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Melissa, Strongoli, Casabona, Belvedere di Spinello.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Savuto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: Rogliano, Parenti, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Scigliano, Carpanzano, Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Aprigliano, Belsito, Malito, Altilia, Grimaldi, Aiello Calabro, Cleto;

B) *Provincia di Catanzaro*: Taverna, Decollatura, Motta Santa Lucia, Conflenti, Martirano Lombardo, San Mango d'Aquino, Nocera Tirinese.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Oliva, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Domanico, Grimaldi, Lago, Aiello Calabro, San Pietro in Amantea.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Catocastro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Domanico, Mendicino, Belmonte Calabro, Lago, San Pietro in Amantea.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Capo di Fiume, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Mendicino, Longobardi, Belmonte Calabro.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bardano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Longobardi, Fiumefreddo Bruzio.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cento Acque, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Mendicino, Cerisano, Fiumefreddo Bruzio.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Diamante, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Cerisano, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, San Lucido.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Malvertuso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Lucido, Falconara Albanese.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Torbido, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Lucido.

Art. 29.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Deuda, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: San Lucido, Montalto Uffugo, Paola,

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Scirocco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Paola.

Art. 31.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Petraro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Paola.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Domenico, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Paola.

Art. 33.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di San Francesco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Paola.

Art. 34.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Laponte, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Paola, Fuscaldo.

Art. 35.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maddalena, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Fuscaldo, San Benedetto Ullano.

Art. 36.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mercauro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Fuscaldo.

Art. 37.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trappeto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Fuscaldo.

Art. 38.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara La Serra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Fuscaldo.

Art. 39.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Lavandaia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Fuscaldo, Guardia Piemontese.

Art. 40.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara dei Bagni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Guardia Piemontese, Acquappesa.

Art. 41.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cetraro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Acquappesa, Cetraro.

Art. 42.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Cetraro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Cetraro, Bonifati.

Art. 43.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Triolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Cetraro, Bonifati.

Art. 44.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fosso di San Tommaso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Bonifati, Cetraro.

Art. 45.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fosso di San Pietro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Bonifati.

Art. 46.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fosso Bambagia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Bonifati.

Art. 47.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangineto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Bonifati, Sangineto, Sant'Agata di Esaro.

Art. 48.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Soleo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Belvedere Marittimo, Buonvicino.

Art. 49.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Vallecupo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cosenza, sono i seguenti: Belvedere Marittimo.

Art. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Tacina alla fiumara Amusa e dal Petrace al torrente Val di Cala, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Tacina alla fiumara Amusa e dal Petrace al torrente Val di Cala è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2241, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Tacina alla fiumara Amusa e dal Petrace al torrente Val di Cala, è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tacina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Taverna, Cotronei, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà Belcastro.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Crocchio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Taverna, Petronà, Sersale, Cerva, Andali, Belcastro, Cropani.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino montano di Scilotraco di Rocca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Cropani, Sersale.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Scilotraco di Sellia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Sersale.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Uria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Sersale, Zagarise, Magisano, Soveria Simeri.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Simeri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Taverna, Albi, Magisano, Zagarise, Sellia, Soveria Simeri, Simeri e Crichi.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del F. di Fegato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Simeri e Crichi.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Alli, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: Colosimi;

B) *Provincia di Catanzaro*: Taverna, Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Albi, Magisano, Pentone, Sellia, Catanzaro, Simeri e Crichi.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Castaci, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Catanzaro.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di La Fiumarella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Gimigliano, Pentone, Catanzaro.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Corace, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: Bianchi, Panettieri;

B) *Provincia di Catanzaro*: Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Cicala, San Pietro Apostolo, Gimigliano, Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Pentone, Tiriolo, Catanzaro, Settingiano, Caraffa di Catanzaro, Maida, San Floro, Borgia.

Art 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Fosso Principe, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Borgia.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero di Alessi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Girifalco, Amaroni, Vallefiorita, Centrache, Palermiti Montauro, Stalettì, Borgia, Squillace.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Franco, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Montauro, Stalettì.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Grizzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Palermiti, Centrache, Petrizzi, Montepaone, Gasperina.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Soverato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Cenadi, San Vito sullo Jonio, Monterosso Calabro, Chiaravalle Centrale, Vallefiorita, Centrache, Olivadi, Petrizzi, Montepaone, Argusto.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Ancinale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 969, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero, Simbario, Spadola, Brognaturo, Serra San Bruno, Cardinale, San Sostene, Davoli, Satriano, Gagliato, Argusto, Petrizzi.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Melis a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Davoli.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Alaca, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Brognaturo, Badolato, Cardinale, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, San Sostene.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Salubro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Isca sullo Jonio.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Galliparo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Isca sullo Jonio, Brognaturo, Badolato.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Vodà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Badolato, Santa Caterina dello Jonio.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Ponzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Santa Caterina dello Jonio.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Lunari, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Santa Caterina dello Jonio, Guardavalle.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Guardavalle, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Santa Caterina dello Jonio, Guardavalle.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Assi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Reggio Calabria*: Stilo, Bivongi;

B) *Provincia di Catanzaro*: Guardavalle, Santa Caterina dello Jonio, Brognaturo.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Stilaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Stilo, Bivongi, Pazzano.

Art. 29.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Precariti, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catanzaro*: Mongiana, Nardodipace:

B) *Provincia di Reggio Calabria*: Caulonia, Pazzano, Placanica.

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Allaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catanzaro*: Arena, Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace;

B) *Provincia di Reggio Calabria*: Caulonia.

Art. 31.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Amusa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Caulonia, Roccella Jonica.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Petrace, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Scilla, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Bagnara Calabra, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte, Seminara, Palmi, Melicuccà, San Procopio, Oppido Mamertina, Varopodio, Molochio, Ciminà, Cittanova.

Art. 33.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano Mesina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Reggio Calabria*: Cittanova, San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi, Giffone, Maropati, Galatro, Laureana di Borrello, Candidoni, Serrata, San Pietro di Caridà;

B) *Provincia di Catanzaro*: Dinani, Acquaro, Arena, Gerocarne, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Pizzoni, Simbario, Vazzano, Vallelonga, San Nicola di Crissa, Filogaso, Sant'Onofrio Stefanaconi, Vibo Valentia, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Ionadi, San Costantino Calabro, Mileto, Filandari, Rombiolo, San Calogero, Limbadi, Dasà, Francica.

Art. 34.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Britto, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Limbadi, Nicotera.

Art. 35.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Ruffa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Limbadi, Rombiolo, Filandari, Ioppolo, Nicotera, Spilinga, Drapia, Zungri.

Art. 36.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Bormaria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Zungri, Drapia, Zaccanopoli.

Art. 37.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di fiumara Potame, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Zungri, Zaccanopoli, Zambrone, Briatico.

Art. 38.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Murmia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Filandari, Zungri, Briatico, Cessaniti.

Art. 39.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Rizzuta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Filandari, Vibio Valentia, Zungri, Cessaniti.

Art. 40.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Traieniti, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Cessaniti, Vibo Valentia.

Art. 41.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Sant'Anna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Vibo Valentia.

Art. 42.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Angitola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Sant'Onofrio, Pizzo, Maierato, Filogaso, San Nicola di Crissa, Vallelonga, Capistrano, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, Francavilla Angitola.

Art. 43.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Sant'Eufrasio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Francavilla Angitola, Filadelfia, Curinga.

Art. 44.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Turrina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Filadelfia, Iacurso, Curinga, San Pietro a Maida.

Art. 45.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Amato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: San Pietro a Maida, Maida, Iacurso, Cortale, Cenati, Vallefiorita, Cirifalco, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Tiriolo, San Pietro Apostolo, Miglierina, Amato, Serrastretta, Pianopoli, Fereleto Antico, Soveria Mannelli, Decollatura, Platania, Nicastro, Conflenti, Sambiase.

Art. 46.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Bagni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Conflenti, Sambiase.

Art. 47.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Zinnavo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Sambiase, Gizzeria.

Art. 48.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Casale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Gizzeria.

Art. 49.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Tridattoli, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Gizzeria.

Art. 50.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Falerna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Falerna, Nocera Tirinese.

Art. 51.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Val di Cala, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro, sono i seguenti: Falerna.

Art. 52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dalla fiumara Barruca al torrente Sofanello, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dalla fiumara Barruca al torrente Sofanello è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 25 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2242, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dalla fiumara Barruca al torrente Sofanello è delimitato come indicato

nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Barruca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Roccella Ionica, Caulonia.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Romanò, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Gioiosa Ionica.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Torbido, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: San Giorgio Morgeto, Mammola, Grotteria, Gioiosa Ionica, San Giovanni di Gerace, Martone.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Novito, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Mammola, San Giorgio Morgeto, Canolo, Agnana Calabra, Gerace.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Gerace, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Gerace, Antonimina.

Art. 7

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Portigliola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Antonimina, Ciminà.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Condoianni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Ciminà, Platì, Varapodio, Ardore, Careri.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del vallone Pintammati, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Ardore, Benestare, Careri.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del vallone Careri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Varapodio, Platì, Careri, San Luca, Benestare.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Bonamico, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: San Luca, Careri, Sant'Agata del Bianco, Casignana, Samo.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara La Verde, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Sant'Agata del Bianco, Africo, Bova, Samo, Bruzzanò Zeffirio.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Bruzzano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Africo, Bova, Staiti, Bruzzanò Zeffirio.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Altalia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Brancaleone.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Aranghia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Staiti, Palizzi, Brancaleone.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Spropolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Palizzi.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Palizzi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Bova, Palizzi.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara San Pasquale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Bova, Marina.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Amendolea, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Condofuri, Bova.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Acrifa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: San Lorenzo.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Melito, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Roccaforte del Greco, Bagaladi, Montebello Ionico, San Lorenzo, Melito di Porto Salvo.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Sant'Elia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito di Porto Salvo.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Molaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Montebello Ionico.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di San Vincenzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Montebello Ionico, Motta San Giovanni.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Oliveto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Montebello Ionico.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumarella di Lume, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Reggio Calabria.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di San Giovanni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Reggio Calabria.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Macellara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Motta San Giovanni, Reggio Calabria.

Art. 29.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero della fiumara di Valanidi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Montebello Ionico, Bagaladi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria.

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara dell'Armo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria.

Art. 31.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Sant'Agata, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria, Cardeto.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Calopinace, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Cardeto, Reggio Calabria.

Art. 33.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Annunziata, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria.

Art. 34.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fiumetorbido, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria.

Art. 35.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Scacciotì, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria.

Art. 36.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara San Giuseppe, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Santo Stefano in Aspromonte, Sant'Alessio d'Aspromonte, Laganadi, Calanna.

Art. 37.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara di Catona, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Reggio Calabria, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sant'Alessio d'Aspromonte, Laganadi, Calanna, San Roberto, Fiumara, Campo Calabro.

Art. 38.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della fiumara Santa Trara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Campo Calabro, Scilla, Villa San Giovanni.

Art. 39.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del vallone Condoleo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Scilla.

Art. 40.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Favazzina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Scilla, San Roberto.

Art. 41.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Samperi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Scilla, Bagnara Calabra.

Art. 42.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sofanello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Reggio Calabria, sono i seguenti: Scilla, Santa Eufemia d'Aspromonte, Bagnara Calabra.

Art. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Alcantara al Capo Peloro e da Capo Peloro al Pollina, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi di acqua dall'Alcantara a Capo Peloro e da Capo Peloro al Pollina è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2214, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) di Santa Venera;

2) dei vari corsi d'acqua fra Santa Venera e Sirina;

3) del Sirina;

4) dei vari corsi d'acqua fra Sirina e Letoianni;

5) del Letoianni;

6) dei vari corsi d'acqua fra Letoianni e Fondaco del Parrino;

7) del Fondaco del Parrino;

8) dei vari corsi d'acqua fra Fondaco del Parrino e Agrò;

9) dell'Agrò;

10) dei vari corsi d'acqua fra Agrò e Savoca;

11) del Savoca;

12) del Pagliara;

13) dei vari corsi d'acqua fra Pagliara e Fiumedinisi;

14) del Fiumedinisi;

15) dei vari corsi d'acqua fra Fiumedinisi e Alì;

16) dell'Alì;

17) dei vari corsi d'acqua fra Alì e Itala;

18) dell'Itala;

19) dei vari corsi d'acqua fra Itala e Giampilieri;

20) dei vari corsi d'acqua dal Giampilieri a Capo Peloro e da Capo Peloro al Gallo;

21) del Gallo;

22) del Calvaruso;

23) del Saponara;

24) dei vari corsi d'acqua fra Saponara e Caramazzi;

25) del Caramazzi;

26) dei vari corsi d'acqua fra Caramazzi e Niceto;

27) del Niceto;

28) del Muto;

29) del Corriolo;

30) del Mela;

31) dell'Idria;

32) del Longano;

33) del Rodi;

34) del Mazzarrà;

35) dei vari corsi d'acqua fra Mazzarrà e Saia Faliciotto;
36) del Saia Faliciotto;
37) dei vari corsi d'acqua fra Saia Faliciotto e Elicona;
38) dell'Elicona;
39) dei vari corsi d'acqua fra Elicona e Timeto;
40) del Timeto;
41) dei vari corsi d'acqua fra Timeto e Sant'Angelo di Brolo;
42) del Sant'Angelo di Brolo;
43) del Brolo;
44) del Naso;
45) dei vari corsi d'acqua fra Naso e Zappulla;
46) del Zappulla;
47) dei vari corsi d'acqua fra Zappulla e Platanà;
48) del Platanà;
49) del Favara;
50) del Rosmarino;
51) dei vari corsi d'acqua fra Rosmarino e Inganno;
52) dell'Inganno;
53) dei vari corsi d'acqua fra Inganno e Furiano;
54) del Furiano;
55) dei vari corsi d'acqua fra Furiano e Canneto;
56) del Canneto;
57) dei vari corsi d'acqua fra Canneto e Santo Stefano;
58) del Santo Stefano;
59) dei vari corsi d'acqua fra Santo Stefano e Tusa;
60) del Tusa;
61) dei vari corsi d'acqua fra Tusa e Pollina;
62) dei vari corsi d'acqua fra Gallo e Calvaruso;
63) dei vari corsi d'acqua fra Muto e Corriolo;
64) dei vari corsi d'acqua fra Corriolo e Mela;
65) dei vari corsi d'acqua fra Longano e Rodi;
66) dei vari corsi d'acqua fra Rodi e Mazzarrà;

delimitati come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Santa Venera, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Taormina, Castel Mola.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Santa Venera e Sirina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina sono i seguenti: Taormina.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sirina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Castel Mola.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Sirina e Letoianni a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Taormina, Castel Mola.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Letoianni e Fondaco del Parrino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Letoianni.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Letoianni, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Letoianni, Castel Mola, Mongiuffi Melia, Rocca Fiorita, Forza d'Agrò.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fondaco del Parrino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Letoianni, Forza d'Agrò.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Fondaco del Parrino ed Agrò, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Forza d'Agrò.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Agrò, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Forza d'Agrò, Santa Teresa di Riva, Rocca Fiorita, Limina, Casalvecchio Siculo, Antillo.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Agrò e Savoca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santa Teresa di Riva.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Savoca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Casalvecchio Siculo.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pagliara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Furci Siculo, Pagliara, Mandanici.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Pagliara e Fiumedinisi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Roccalumera, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fiumedinisi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Superiore.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Fiumedinisi e Alì, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Alì Terme, Alì Superiore.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Alì, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Alì Superiore.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Alì e Itala, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provinca di Messina, sono i seguenti: Alì Terme, Alì Superiore. Itala.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero dell'Itala, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Itala, Scaletta Zanclea.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Itala e Giampilieri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Scaletta Zanclea, Messina.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua dal Giampilieri e Capo Peloro e da Capo Peloro al Gallo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Messina.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Gallo a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Messina, Villafranca Tirrena.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Calvaruso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Messina, Villafranca Tirrena.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saponara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Villafranca Tirrena, Rometta.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Saponara e Caramazzi, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Rometta, Spadafora.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Caramazzi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Spadafora, Venetico, Roccavaldina.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Caramazzi e Niceto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Venetico, Roccavaldina.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Niceto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Roccavaldina, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto.

Art. 29.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Muto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela.

Art. 30.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Corriolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santa Lucia del Mela.

Art. 31.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mela, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Castroreale.

Art. 32.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Idria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 33.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Longano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale.

Art. 34.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Rodi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Castroreale, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia.

Art. 35.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mazzarrà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Castroreale, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia.

Art. 36.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Mazzarrà e Saia Faliciotto, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Tripi.

Art. 37.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saia Faliciotto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Tripi, Basico, Montalbano Elicona.

Art. 38.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Saia Faliciotto e Elicona, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Falcone.

Art. 39.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Elicona, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Falcone, Oliveri, Patti, Montalbano Elicona.

Art. 40.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Elicona e Timeto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Oliveri, Patti.

Art. 41.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Timeto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Patti, Librizzi, San Piero Patti, Raccuia.

Art. 42.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Timeto e Sant'Angelo di Brolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Patti, Gioiosa Marea, Piraino.

Art. 43.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sant'Angelo di Brolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Piraino, Brolo, Sant'Angelo di Brolo.

Art. 44.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Brolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Brolo, Ficarra, Sinagra.

Art. 45.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Naso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Naso, Ficarra, Sinagra, Raccuia, Ucria.

Art. 46.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Naso e Zappulla, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Naso.

Art. 47.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Zappulla, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Capri Leone, Naso, Mirto, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Castell'Umberto, Longi, Galati Mamertino, Tortorici.

Art. 48.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Zappulla e Platanà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Marco d'Alunzio, Capri Leone.

Art. 49.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Platanà, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Marco d'Alunzio.

Art. 50.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Favara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Marco d'Alunzio.

Art. 51.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Rosmarino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Marco d'Alunzio, Alcara li Fusi, Longi, Cesarò.

Art. 52.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Rosmarino e Inganno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Sant'Agata di Militello, Militello Rosmarino.

Art. 53.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Inganno, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Sant'Agata di Militello, Militello Rosmarino, San Fratello, Alcara li Fusi, Cesarò.

Art. 54.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Inganno e Furiano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Fratello.

Art. 55.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Furiano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: San Fratello, Caronia, Cesarò.

Art. 56.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Furiano e Canneto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Caronia.

Art. 57.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Canneto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Caronia.

Art. 58.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Canneto e Santo Stefano, a norma del secondo comma dell'arti 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santo Stefano di Camastra.

Art. 59.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Santo Stefano, a norma del secondo comma dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santo Stefano di Camastra, Reitano, Mistretta.

Art. 60.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Santo Stefano e Tusa, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo.

Art. 61.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tusa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Messina*: Tusa, Pettineo, Mistretta, Castel di Lucio;

B) *Provincia di Enna*: Nicosia;

C) *Provincia di Palermo*: San Mauro Castelverde.

Art. 62.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Tusa e Pollina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Messina, sono i seguenti: Tusa.

Art. 63.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: Romita

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Pollina al San Leonardo e dal San Leonardo all'Eleuterio, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale della zona il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua dal Pollina al San Leonardo e dal San Leonardo all'Eleuterio è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2232, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le Foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1933, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra Pollina e il torrente Arancio;

2) dell'Arancio;

3) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Arancio e il torrente Malpertugio;

4) torrente Malpertugio;

5) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Malpertugio e il torrente Carbone;

6) torrente Carbone;

7) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Carbone e il torrente Sant'Elia;

8) torrente Sant'Elia;

9) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Sant'Elia e il torrente Piletto;

10) torrente Piletto;

11) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Piletto e il torrente Roccella;

12) torrente Roccella;

13) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Roccella e il fiume Imera settentrionale;

14) fiume Imera settentrionale;

15) dei vari corsi d'acqua fra il fiume Imera settentrionale e il fiume Torto;

16) fiume Torto;

17) dei vari corsi d'acqua fra il fiume Torto e il fiume Tre Pietre;

18) torrente Tre Pietre;

19) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Tre Pietre e il torrente Barallina;

20) torrente Barallina;

21) dei vari corsi d'acqua fra Barallina e San Leonardo;

22) dei vari corsi d'acqua fra il fiume San Leonardo e il torrente Burgio;

23) torrente Burgio;

24) dei vari corsi d'acqua fra il torrente Burgio e il torrente San Michele;

25) torrente San Michele;

26) dei vari corsi d'acqua fra il torrente San Michele e il fiume Milicia;

27) fiume Milicia;

28) dei vari corsi d'acqua fra il fiume Milicia e il fiume Eleuterio;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Pollina e il torrente Arancio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Pollina;

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Arancio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Pollina.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il torrente Arancio e il torrente Malpertugio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Pollina.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Malpertugio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, numero 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Pollina, Castelbuono, Cefalù.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Malpertugio e torrente Carbone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Cefalù.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Carbone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Cefalù.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Carbone e torrente Sant'Elia a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Cefalù.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sant'Elia, a norma del secondo

comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Cefalù.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Sant'Elia e torrente Piletto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo sono i seguenti: Cefalù.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Piletto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Collesano, Lascari, Gratteri, Cefalù.

Art. 12.

I Comuni compresi, in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Piletto e torrente Roccella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Collesano.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Roccella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Isnello, Collesano.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Roccella e fiume Imera settentrionale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Collesano.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Imera settentrionale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Valledolmo, Cerda, Collesano.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Imera settentrionale e fiume Torto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Termini Imerese.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Torto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Caltanissetta*: Vallelunga Pratameno;

B) *Provincia di Agrigento*: Cammarata;

C) *Provincia di Palermo*: Castronuovo di Sicilia, Lercara Friddi, Vicari, Roccapalumba, Alia, Sclafani, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Cerda, Caccamo, Sciara, Termini Imerese.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra fiume Torto e torrente Tre Pietre, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Termini Imerese, Sciara.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tre Pietre, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Caccamo, Termini Imerese.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra torrente Tre Pietre e torrente Barallina, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Termini Imerese.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Barallina, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Caccamo, Termini Imerese.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra San Leonardo e T Burgo, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Termini Imerese.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Burgio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Termini Imerese, Trabia, Caccamo.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua, fra T Burgo e torrente San Michele, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Altavilla Milicia, Trabia.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Michele, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953,

n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Trabia, Altavilla Milicia, Caccamo, Casteldaccia.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Milicia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Ciminna, Baucina, Villafrati, Cefalà Diana, Marineo, Bolognetta, Altavilla Milicia, Ventimiglia di Sicilia, Casteldaccia.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra fiume Milicia e fiume Eleuterio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Santa Flavia, Casteldaccia.

Art. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Eleuterio a Capo Boeo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua dall'Eleuterio a Capo Boeo è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2233, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra l'Eleuterio e l'Oreto;
2) Oreto;
3) dei vari corsi d'acqua fra Oreto e Passo di Rigano;
4) Passo di Rigano;
5) dei vari corsi d'acqua fra Passo di Rigano e Torretta;
6) Torretta;
7) dei vari corsi d'acqua fra Torretta e Nocella;
8) Nocella;
9) dei vari corsi d'acqua fra Nocella e Carrozza;
10) Carrozza;
11) dei vari corsi d'acqua fra Carrozza e Giancaldara;
12) Giancaldara;
13) dei vari corsi d'acqua fra Giancaldara e Forgitella;
14) Forgitella;
15) dei vari corsi d'acqua fra Forgitella e Finocchio;
16) Finocchio;
17) dei vari corsi d'acqua fra Finocchio e San Bartolomeo;
18) San Bartolomeo;
19) dei vari corsi d'acqua fra San Bartolomeo e Sarcone;
20) Sarcone;
21) dei vari corsi d'acqua fra Sarcone e Forgia;
22) Forgia;
23) dei vari corsi d'acqua fra Forgia e Lenzi;
24) Lenzi;
25) dei vari corsi d'acqua fra Lenzi e Birgi;
26) Birgi;
27) dei vari corsi d'acqua fra Birgi e Capo Boeo;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra l'Eleuterio e l'Oreto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Villabate, Palermo.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Oreto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Piana degli Albanesi, Altofonte, Monreale, Belmonte Mezzagno, Palermo.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano fra i vari corsi d'acqua fra Oreto e Passo di Rigano, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Monreale, Palermo.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Passo di Rigano a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Monreale, Palermo.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra passo di Rigano e Torretta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo sono i seguenti: Palermo, Torretta, Isola delle Femmine, Capaci.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Torretta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Monreale, Palermo, Torretta, Capaci, Carini.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Torretta e Nocella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Torretta, Carini, Cinisi, Terrasini Favarotta.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Nocella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Monreale, Montelepre, Giardinello, Borgetto, Partinico, Carini, Cinisi.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Carrozza, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo, sono i seguenti: Monreale, Borgetto, Partinico.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Carrozza e Giancaldara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo sono i seguenti: Monreale.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Giancaldara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Palermo sono i seguenti: Piana degli Albanesi, Monreale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, Partinico.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Forgitella, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Palermo*: Monreale, Partinico;

B) *Provincia di Trapani*: Alcamo.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Finocchio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Trapani*: Alcamo;

B) *Provincia di Palermo*: Partinico.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Finocchio e San Bartolomeo, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Alcamo.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di San Bartolomeo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Trapani*: Poggioreale, Gibellina, Santa Ninfa, Salemi, Vita, Calatafimi, Erice, Castellammare del Golfo, Alcamo;

B) *Provincia di Palermo*: Camporeale, Monreale.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra San Bartolomeo e Sarcone, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Castellammare del Golfo.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Sarcone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella crcoscrizione della provincia di Trapani sono i seguenti: Castellammare del Golfo, Erice, Custonaci.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Sarcone e Forgia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, Custonaci.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Forgia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Custonaci, Castellammare del Golfo, Erice.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Forgia e Lenzi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani sono i seguenti: Erice.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Lenzi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani sono i seguenti: Erice.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Birgi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Trapani, Erice, Calatafimi, Salemi.

Art. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani da Capo Boeo al Platani, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani da Capo Boeo al Platani è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2234 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra Capo Boeo e Mazaro;
2) del Mazaro;
3) dei vari corsi d'acqua fra Mazaro e Delia;
4) del Delia;
5) dei vari corsi d'acqua fra Delia e Modione;
6) del Modione;
7) dei vari corsi d'acqua fra Modione e Belice;
8) dei vari corsi d'acqua fra Belice e Carboi;
9) del Carboi;
10) dei vari corsi d'acqua fra Carboi e Foce di Mezzo;
11) del Foce di Mezzo;
12) dei vari corsi d'acqua fra Foce di Mezzo e Carabollace;
13) del Carabollace;
14) dei vari corsi d'acqua fra Carabollace e Bellapietra;
15) del Bellapietra;
16) dei vari corsi d'acqua fra Bellapietra e Verdura;
17) dei vari corsi d'acqua fra Verdura e Magazzolo;
18) del Magazzolo;
19) dei vari corsi d'acqua fra Magazzolo e Platani;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mazaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Salemi.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Delia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Calatafimi, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Modione, a norma del secondo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Trapani, sono i seguenti: Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Castelvetrano.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano fra i vari corsi d'acqua fra Belice e Carboi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento sono i seguenti: Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Menfi.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Carboi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Agrigento*: Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Sciacca;

B) *Provincia di Palermo*: Bisacquino.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Foce di Mezzo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Caltabellotta, Sciacca.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Carabollace, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Caltabellotta, Sciacca.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bellapietra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento sono i seguenti: Caltabellotta.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Magazzolo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Agrigento*: Ribera, Calamonaci, Lucca Sicula, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca;

B) *Provincia di Palermo*: Palazzo Adriano.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Platani all'Imera meridionale, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Platani all'Imera meridionale è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2235, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra Platani e Canne;
2) Canne;
3) dei vari corsi d'acqua fra Canne e Salsètto;
4) Salsetto;
5) dei vari corsi d'acqua fra Salsetto e San Leone;
6) San Leone;
7) dei vari corsi d'acqua fra San Leone e Naro;
8) Naro;
9) dei vari corsi d'acqua fra Naro e Montechiaro;
10) Montechiaro;
11) dei vari corsi d'acqua fra Montechiaro e Palma;
12) Palma;
13) dei vari corsi d'acqua fra Palma e Imera meridionale;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Platani e Canne, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Montallegro.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Canne, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Cattolica Eraclea, Siculiana, Realmonte, Agrigento, Raffadali.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Canne e Salsetto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Salsetto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Agrigento.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di San Leone, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Agrigento, Raffadali, Favara, Joppolo Giancaxio, Comitini, Aragona, Grotte, Racalmuto.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Naro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Agrigento, Favara, Naro, Camastra, Castrofilippo, Racalmuto, Canicattì.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Montechiaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Agrigento.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Palma, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Palma di Montechiara, Agrigento, Naro, Camastra, Campobello di Licata, Licata.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Palma e Imera meridionale, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Palma di Montechiaro, Licata.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Imera meridionale al Cassibile e dal Cassibile all'Anapo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Imera meridionale al Cassibile e dal Cassibile all'Anapo è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto 23 novembre 1956, n. 2236, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra Imera meridionale e Cantigaglione;
2) del Cantigaglione;
3) dei vari corsi d'acqua fra Cantigaglione e Rizzuto;
4) del Rizzuto;
5) del Comunelli;
6) dei vari corsi d'acqua fra Comunelli e Gattano;
7) del Gattano;
8) dei vari corsi d'acqua fra Gattano e Gela;
9) del Gela;
10) dei vari corsi d'acqua fra Gela e Valle Torta;
11) della Valle Torta;
12) dei vari corsi d'acqua fra Valle Torta e Dirillo;
13) del Dirillo;
14) dei vari corsi d'acqua fra Dirillo e Ippari;
15) dell'Ippari;
16) dei vari corsi d'acqua fra Ippari e Mistretta;
17) del Mistretta;
18) dei vari corsi d'acqua fra Mistretta e Casazze;
19) delle Casazze;
20) dei vari corsi d'acqua fra Casazze e Irminio;
21) dell'Irminio;
22) dei vari corsi d'acqua fra Irminio e Modica;
23) del Modica;
24) dei vari corsi d'acqua fra Modica e Labbisi;
25) del Labbisi;
26) dei vari corsi d'acqua fra Labbisi e Salvia;
27) del Salvia;
28) dei vari corsi d'acqua fra Salvia e Ispica;
29) dell'Ispica;
30) dei vari corsi d'acqua fra Ispica e Sulla;
31) del Sulla;
32) dei vari corsi d'acqua fra Sulla e Carruba;
33) del Carruba;
34) dei vari corsi d'acqua fra Carruba e Tellaro;
35) del Tellaro;
36) dei vari corsi d'acqua fra Tellaro e Asinaro;
37) dell'Asinaro;
38) dei vari corsi d'acqua fra Asinaro e Mammaledi;
39) del Mammaledi;
40) dei vari corsi d'acqua fra Mammaledi e Cassibile;
41) dei vari corsi d'acqua fra Cassibile e Ciane;
42) del Ciane;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Imera meridionale e Cantigaglione, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Agrigento, sono i seguenti: Licata.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cantigaglione, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta, sono i seguenti: Butera.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Cantagaglione e Rizzuto, a norma del secondo comma dell'art. 1

della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta, sono i seguenti: Butera.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Rizzuto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta, sono i seguenti: Butera, Riesi, Mazzarino.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Comunelli, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta, sono i seguenti: Butera, Mazzarino.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Gattano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta, sono i seguenti: Butera.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Gela, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Caltanissetta*: Butera, Mazzarino, Niscemi;

B) *Provincia di Catania*: Caltagirone, San Cono, San Michele di Ganzeria;

C) *Provincia di Enna*: Enna, Aidone, Piazza Armerina.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Valle Torta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Caltanissetta sono i seguenti: Niscemi.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Dirillo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Caltanissetta*: Niscemi;

B) *Provincia di Catania*: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo;

C) *Provincia di Ragusa*: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, Ragusa;

D) *Provincia di Siracusa*: Buccheri.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Ippari, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n, 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Comiso, Chiaramonte Gulfi, Ragusa.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Mistretta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Ragusa.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Casazze, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Ragusa.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Casazze e Irminio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Ragusa.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Irminio, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Ragusa*: Scicli, Modica, Ragusa, Monterosso Almo, Giarratana;

B) *Provincia di Siracusa*: Buscemi, Palazzolo Acreide, Noto.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Modica, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Scicli, Modica, Ragusa.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Labbisi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Modica.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Labbisi e Salvia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Modica.

Art. 19.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Salvia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Ragusa, sono i seguenti: Modica.

Art. 20.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Ispica, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Ragusa*: Ispica, Modica;

B) *Provincia di Siracusa*: Rosolini.

Art. 21.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sulla, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Rosolini.

Art. 22.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tellaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Siracusa*: Rosolini, Noto, Palazzolo Acreide, Buscemi,

B) *Provincia di Ragusa*: Giarratana, Ragusa, Modica.

Art. 23.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Tellaro e Asinaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Noto.

Art. 24.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Asinaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Avola, Noto.

Art. 25.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Asinaro e Mammaledi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Avola.

Art. 26.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mammaledi, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Avola, Noto.

Art. 27.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua tra Mammaledi e Cassibile, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Avola.

Art. 28.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Cassibile e Ciane, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Noto, Canicattini Bagni.

Art. 29.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Ciane, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Siracusa, Canicattini Bagni, Noto, Palazzolo Acreide, Floridia.

Art. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dall'Anapo al Gornalunga (compreso), a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dall'Anapo al Gornalunga (compreso) è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2237, del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua dall'Anapo al Mastringiano;
2) del Mastringiano;
3) del Sorciaro;
4) dei vari corsi d'acqua fra Sorciaro e Cantera;
5) del Cantera;
6) dei vari corsi d'acqua fra Cantera e Marcellino;
7) del Marcellino;
8) dei vari corsi d'acqua fra Marcellino e Mulinello;
9) del Mulinello;
10) dei vari corsi d'acqua fra Mulinello e Porcaria;
11) del Porcaria;
12) dei vari corsi d'acqua fra Porcaria e Salinella;
13) del Salinella;
14) del San Leonardo;
15) dei vari corsi d'acqua fra Salinella e San Leonardo;
16) dei vari corsi d'acqua fra San Leonardo e Benante;
17) del Benante;

18) dei vari corsi d'acqua fra Benante e Gornalunga Simeto;
19) del Gornalunga;
è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua dall'Anapo al Mastringiano, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Siracusa.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mastringiano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Siracusa.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sorciaro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Siracusa, Melilli.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cantera a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Sortino, Melilli.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Marcellino a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Sortino, Carlentini, Melilli, Ferla.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mulinello, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Melilli, Carlentini.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Porcaria, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Siracusa, sono i seguenti: Melilli.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Leonardo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Siracusa*: Melilli, Carlentini, Ferla, Buccheri, Francofonte;
B) *Provincia di Catania*: Vizzini, Militello in Val di Catania, Scordia.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Benante, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania, sono: Palagonia, Militello in Val di Catania.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Gornalunga, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catania*: San Cono, Belpasso, Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini;
B) *Provincia di Enna*: Aidone, Piazza Armerina, Agira, Assoro.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dal Gornalunga all'Alcantara, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dal Gornalunga all'Alcantara è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;
Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2238, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:
1) del Dittaino (Simeto);
2) del Simeto;
3) dei vari corsi d'acqua fra Simeto e Fago;
4) del Fago;
5) dei vari corsi d'acqua fra Fago e Macchia;
6) del Macchia;

7) dei vari corsi d'acqua fra Macchia e Forche;
8) del Forche;
9) del Minissale;
10) dei vari corsi d'acqua fra Minissale e Alcantara;
è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Dittaino (Simeto), a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Enna*: Enna, Calascibetta, Nicosia, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera, Assoro, Agira, Regalbuto, Centuripe;

B) *Provincia di Catania*: Raddusa, Ramacca, Castel di Judica, Paternò.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Simeto, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Enna*: Centuripe;

B) *Provincia di Catania*: Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Camporotondo Etneo.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Simeto e Fago, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania sono i seguenti: Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Zafferana Etnea, Belpasso, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Viagrande, Santa Venerina, Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Acireale, Misterbianco, Catania, Sant'Agata li Battiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Camporotondo Etneo.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fago, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania sono i seguenti: Castiglione di Sicilia, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Fago e Macchia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania, sono i seguenti: Santa Venerina.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Macchia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania, sono i seguenti: Piedimonte Etneo, Zafferana Etnea, Sant'Alfio, Santa Venerina, Giarre.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Macchia e Forche, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania, sono i seguenti: Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Mascali, Giarre.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Forche, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania sono i seguenti: Piedimonte Etneo, Linguaglossa.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Minissale, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania sono i seguenti: Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Calatabiano.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Minissale e Alcantara, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Catania sono i seguenti: Calatabiano.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione per il Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Fluminimannu ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani: del Fluminimannu; dei vari corsi d'acqua fra il Fluminimannu e il rio Santa Lucia; del rio Santa Lucia; dei vari corsi d'acqua fra il rio Santa Lucia e il rio di Pula; del rio di Pula; dei vari corsi d'acqua fra il rio di Pula e il rio di Palmas; del rio di Palmas; dei vari corsi d'acqua del rio di Palmas e Flumentepido; del Flumentepido; dei vari corsi d'acqua fra il Flumentepido e il Fluminimaggiore; del Fluminimaggiore; dei vari corsi d'acqua fra il Fluminimaggiore e il Piscinas; del rio Piscinas; dei vari corsi d'acqua fra il rio Piscinas

e il Fluminimannu di Pabillonis; del Fluminimannu di Pabillonis; del rio di Mogoro; dei vari corsi d'acqua fra il rio di Mogoro e il Tirso; è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 25 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2323, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del Fluminimannu;

2) dei vari corsi d'acqua fra il Fluminimannu e il rio Santa Lucia;

3) del rio Santa Lucia;

4) dei vari corsi d'acqua fra il rio Santa Lucia e il rio di Pula;

5) del rio di Pula;

6) dei vari corsi d'acqua fra il rio di Pula e il rio di Palmas;

7) del rio di Palmas;

8) dei vari corsi d'acqua fra il rio di Palmas e il Flumentepido;

9) del Flumentepido;

10) dei vari corsi d'acqua fra il Flumentepido e il Fluminimaggiore;

11) del Fluminimaggiore;

12) dei vari corsi d'acqua fra il Fluminimaggiore e il Piscinas;

13) del rio Piscinas;

14) dei vari corsi d'acqua fra il rio Piscinas e il Fluminimannu di Pabillonis;

15) del Fluminimannu di Pabillonis;

16) del rio di Mogoro;

17) dei vari corsi d'acqua fra il rio di Mogoro ed il Tirso;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fluminimannu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Laconi, Nurallao, Isili, Villanova, Tulo, Nuragus, Gergei, Escolca, Serri, Nurri;

B) *Provincia di Cagliari*: Gesturi, Barumini, Tuili, Mandas, Villanovafranca, Gesico, Siddi, Villanovaforru, Siurgus Donigala, Suelli, Selegas, Guamaggiore, San Basilio, Guasila, Silius, San Nicolò Gerrei, Barrali, Sant'Andrea Frius, Donori, Serdiana, Dolianova, Sinnai, Uta, Decimomannu, Siliqua, Villamassargia, Iglesias, Domusnovas, Gonnosfanadiga, Vallermosa, Villacidro, Las Plassas, Turri, Ussaramanna, Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar, Sanluri, San Gavino Monreale, Sardara, Furtei, Serbariu, Ortacesus, Senorvì, Pimentel, Samatzai, Serrenti, Samassi, Serramanna, Nuraminis, Ussana, Villasor, Monastir, San Sperate, Decimoputzu, Villaspeciosa, Assemini.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Fluminimannu e il rio Santa Lucia a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Uta, Assemini, Capoterra.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio Santa Lucia a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Uta, Assemini, Villa San Pietro, Capoterra.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio Santa Lucia e il rio di Pula, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Capoterra, Sarroch, Pula.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio di Pula, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Capoterra, Assemini, Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Santadi, Domus De Maria.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Pula e il rio di Palmas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Pula, Domus De Maria, Teulada, Giba, San Giovanni Suergiu.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio di Palmas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Giba, Teulada, Santadi, Narcao, Siliqua, Villamassargia, Carbonia, Tratalias, San Giovanni Suergiu.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Palmas e il Flumentepido, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Tratalias, Carbonia, San Giovanni Suergiu.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Flumentepido, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Carbonia, Iglesias, Portoscuso, Gonnesa.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Flumentepido e il Fluminimaggiore, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Gonnesa, Iglesias, Fluminimaggiore, Portoscuso.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fluminimaggiore, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Fluminimaggiore, Iglesias, Domusnovas, Arbus.

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Fluminimaggiore e il Piscinas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Arbus.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio Piscinas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Arbus, Guspini.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio Piscinas e il Fluminimannu di Pabillonis, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fluminimannu di Pabillonis, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Guspini, Gonnosfanadiga, Arbus, Villacidro, Villanovaforru, Sardara, Collinas, San Gavino Monreale, Pabillonis, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Terralba.

Art. 17.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio di Mogoro, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Genoni;

B) *Provincia di Cagliari*: Collinas, Villanovaforru, Siddi, Gonnostramatza, Baressa, Tuili, Gesturi, Sini, Gonnosnò, Usellus, Villaverde, Pau, Ales, Morgongiori, Masullas, Terralba, Lunamatrona, Uras, Mogoro, Figu-Gonnosgò, Simala, Gonnoscodina, Turri, Ussaramanna, Arborea.

Art. 18.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Mogoro e il Tirso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Morgongiori, Marrubiu, Ales, Santa Giusta, Oristano, Pau, Villaverde, Usellus, Villa Urbana, Terralba, Arborea, Uras, Siamanna Siapiccia, Simaxis.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Tirso ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani: del Tirso; dei vari corsi di acqua fra il Tirso e il Mannu di San Lussurgiu; del Mannu di San Lussurgiu; dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di San Lussurgiu e il Mannu di Cuglieri; del Mannu di Cuglieri; dei vari corsi di acqua fra il Mannu di Cuglieri e il Temo, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2322, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del Tirso;

2) dei vari corsi d'acqua fra il Tirso e il Mannu di San Lussurgiu;

3) del Mannu di San Lussurgiu;

4) dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di San Lussurgiu e il Mannu di Cuglieri;

5) del Mannu di Cuglieri;

6) dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di Cuglieri e il Temo;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tirso, a norma del secondo

comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cagliari*: Villaverde, Usellus, Assolo, Gesturi, Tuili, Asuni, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, Mogorella, Villa Urbana, Siamanna Siapiccia, Allai, Fordongianus, Samugheo, Busachi, Ula Tirso, Neoneli, Ardauli, Nugheda Santa Vittoria, Sorradile, Bidonì, Sedilo, Aidomaggiore, Santulusurgiu, Abbasanta, Norbello, Ghilarza, Paulilatino, Oristano, Cabras, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Bauladu, Zerfaliu, Simaxis, Ollastra Simaxis, Villanova Truscheddu;

B) *Provincia di Nuoro*: Genoni, Nuragus, Nureci, Senis, Nurallao, Isili, Laconi, Meana Sardo, Aritzo, Belvì, Atzara, Desulo, Tonara, Sorgono, Ortueri, Austis, Olzai, Ottana, Sarule, Ollolai, Orani, Orotelli, Oniferi, Nuoro, Orune, Bitti, Osidda, Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali, Birori, Dualchi, Magomer, Borore, Noragugume;

C) *Provincia di Sassari*: Buddusò, Pattada, Nule, Benetutti, Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Tirso e il Mannu di San Lussurgiu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Paulilatino, Abbasanta, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe, Oristano, Cabras, Nurachi, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Zeddiani, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, San Vero Milis, Milis, Bauladu.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mannu di San Lussurgiu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Santu Lussurgiu, Seneghe, Narbolia, Milis, San Vero Milis, Riola Sardo.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di San Lussurgiu e il Mannu di Cuglieri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Cuglieri;

B) *Provincia di Cagliari*: Santu Lussurgiu, Seneghe, Narbolia.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mannu di Cuglieri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Scano di Montiferro, Macomer, Borore, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Magomadas, Flussio, Sagana, Tinnura;

B) *Provincia di Cagliari*: Santu Lussurgiu.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di Cuglieri e il Temo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro sono i seguenti: Suni, Tinnura, Modolo, Flussio, Magomadas, Bosa.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Temo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Tinnura, Suni, Sagana, Scano di Montiferro, Macomer, Sindia, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Montresta, Bosa, Modolo, Flussio;

B) *Provincia di Sassari*: Bonorva, Semestene, Giave, Cossoine, Pozzomaggiore, Mara, Padria, Cheremule, Thiesi, Bessude, Ittiri, Romana, Monteleone Rocca Doria, Villanova Monteleone, Putifigari.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma per il Servizio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei vari corsi d'acqua fra il Temo e il Barca ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua fra il Temo e il Barca; del Barca; dei vari corsi d'acqua fra il Barca e il Santo; del Santo; dei vari corsi d'acqua fra il Santo e il Mannu di Porto Torres; del Mannu di Porto Torres; dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di Porto Torres e il rio di Sorso; del rio di Sorso; dei vari corsi d'acqua fra il rio di Sorso e Coghinas; è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2321, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra il Temo e il Barca;

2) del Barca;

3) dei vari corsi d'acqua fra il Barca e il Santo;

4) del Santo;

5) dei vari corsi d'acqua fra il Santo e il Mannu di Portotores;

6) del Mannu di Porto Torres;

7) dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di Porto Torres e il rio di Sorso;

8) del rio di Sorso;

9) dei vari corsi d'acqua fra il rio di Sorso e il Coghinas;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Temo e il Barca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Bosa;

B) *Provincia di Sassari*: Villanova Monteleone, Alghero.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Barca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Alghero, Villanova Monteleone, Putifigari, Ittiri, Sassari, Uri, Olmedo.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Barca e il Santo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Alghero, Sassari.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Santo, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Sassari, Porto Torres.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Santo e il Mannu di Porto Torres, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Porto Torres, Sassari.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mannu di Porto Torres, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Ittiri, Bessude, Thiesi, Cheremule, Borutta, Bonnanaro, Siligo, Banari, Ploaghe, Codrongianos, Florinas, Cargeghe, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sassari, Sennori, Usini, Uri.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Mannu di Porto Torres e il rio di Sorso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Sennori, Sassari, Sorso.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio Sorso, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Sennori, Osilo, Codrongianos, Ploaghe, Nulvi, Sorso.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Sorso e Coghinas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Sorso, Osilo, Nulvi, Sedini, Castel Sardo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma dell'Ufficio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: Romita

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Coghinas ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani del Coghinas; dei vari corsi d'acqua fra il Coghinas e il Vignola; del Vignola; dei vari corsi d'acqua fra il Vignola e il Liscia; del Liscia; dei vari corsi d'acqua fra il Liscia e il S. Giovanni D'Arzachena; del San Giovanni D'Arzachena; dei vari corsi d'acqua fra il San Giovanni D'Arzachena e il Luaniedda; del Luaniedda; del Padrogiano; dei vari corsi d'acqua fra il Padrogiano e il Posada; del Posada; dei vari corsi d'acqua fra il Posada ed il rio di Siniscola; del rio di Siniscola; dei vari corsi d'acqua fra il rio di Siniscola e il Cedrino è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 dicembre 1956, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 dicembre 1956, n. 2320, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le Foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del Coghinas;

2) dei vari corsi d'acqua fra il Coghinas e il Vignola;

3) del Vignola;

4) dei vari corsi d'acqua fra il Vignola e il Liscia;

5) del Liscia;

6) dei vari corsi d'acqua fra il Liscia e il San Giovanni D'Arzachena;

7) del San Giovanni D'Arzachena;

8) dei vari corsi d'acqua fra il San Giovanni D'Arzachena e il Luaniedda;

9) del Luaniedda;

10) del Padrogiano;

11) dei vari corsi d'acqua fra il Padrogiano e il Posada;

12) del Posada;

13) dei vari corsi d'acqua fra il Posada ed il rio di Siniscola;

14) del rio di Siniscola;

15) dei vari corsi d'acqua fra rio di Siniscola e il Cedrino;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coghinas, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Sassari*: Sedini, Bulzi, Laerru, Nulvi, Martis, Chiaramonti, Ploaghe, Ardara, Siligo, Mores, Bonnannaro, Bessude, Borutta, Torralba, Cheremele, Giave, Cossoine, Bonorva, Illorai, Esporlatu, Burgos, Bottida, Bono, Anela, Bultei, Nughedu di San Nicolò, Ittireddu, Pattada, Ozieri, Buddusò, Alà dei Sardi, Berchidda, Oschiri, Monti, Calangianus Tempio Pausania, Bortigiadas, Aggius;

B) *Provincia di Nuoro*: Macomer, Lei, Bolotana.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Coghinas e il Vignola, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Aggius, Tempio Pausania.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino montano del Vignola, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Tempio Pausania.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero dei vari corsi d'acqua fra il Vignola e il Liscia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari sono i seguenti: Tempio Pausania, Luogosanto, Santa Teresa Gallura.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero del Liscia, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Tempio Pausania, Luogo Santo, Luras, Aggius, Berchidda, Calangianus, Arzachena, Santa Teresa Gallura, Olbia.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Liscia e il San Giovanni D'Arzachena, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Arzachena, Tempio Pausania.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di San Giovanni D'Arzachena a norma del secondo comma dello art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Arzachena, Olbia, Calangianus.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il San Giovanni D'Arzachena e il Luaniedda, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Arzachena, Olbia.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano di Luaniedda, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti compresi nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Olbia, Calangianus, Tempio Pausania.

Art. 11.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Padrogiano, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Sassari, sono i seguenti: Tempio Pausania, Calangianus, Monti, Buddusò, Olbia.

Art. 12.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra Padrogiano e Posada, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Posada, Torpè;

B) *Provincia di Sassari*: Olbia, Tempio Pausania, Buddusò

Art. 13.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Posada, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Torpè, Bitti, Onanì, Lula, Lodè, Siniscola, Posada;

B) *Provincia di Sassari*: Buddusò, Alà dei Sardi.

Art. 14.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Posada ed il rio di Siniscola, a norma del secondo comma del l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Posada, Siniscola.

Art. 15.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio di Siniscola, a norma del secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Siniscola, Lula, Loculi, Irgoli.

Art. 16.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Siniscola e Cedrino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Siniscola, Irgoli, Onifai, Orosei.

Art. 17

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma dell'Ufficio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del Cedrino ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani del Cedrino dei vari corsi d'acqua fra il Cedrino e il Codula De Luna; del Codula De Luna; dei vari corsi d'acqua fra il Codula De Luna e il Pramaera; del rio Pramaera del Sa Teula; dello stagno di Tortolì; del Foddeddu dei vari corsi d'acqua fra il rio Foddeddu e il rio Pardu è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2319, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del Cedrino;

2) dei vari corsi d'acqua fra il Cedrino e il Codula de Luna;

3) del Codula de Luna;

4) dei vari corsi d'acqua fra il Codula de Luna e il Pramaera;

5) del rio Pramaera;

6) del Sa Teula;

7) dello stagno di Tortolì;

8) del Foddeddu;

9) dei vari corsi d'acqua fra il rio Foddeddu e il rio Pardu;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cedrino, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Onifai, Irgoli, Loculi, Lula, Onani, Bitti, Orune, Nuoro, Orani, Sarule, Ollolai, Mamoiada, Orgosolo, Villagrande Strisaili, Talana, Urzulei, Dorgali, Oliena, Galtellì, Orosei.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Cedrino e il Codula de Luna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Orosei, Galtellì, Dorgali.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Codula de Luna, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Dorgali, Urzulei, Baunei.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Codula de Luna e il Pramaera, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Baunei, Lotzorai.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua del rio Pramaera, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge

27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro sono i seguenti: Baunei, Triei, Urzulei, Talana, Lotzorai, Villagrande Strisaili.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sa Teula, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Villagrande Strisaili, Arzana, Lotzorai, Girasole.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello stagno di Tortolì, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Tortolì, Girasole, Villagrande Strisaili.

Art. 9.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Foddeddu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Arzana, Ilbono, Lanusei, Tortolì, Villagrande Strisaili.

Art. 10.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio Foddeddu e il rio Pardu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Lanusei, Loceri, Ilbono, Tortolì, Bari Sardo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma dell'Ufficio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani del rio Pardu ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone, il perimetro dei bacini imbriferi montani del rio Pardu; dei vari corsi d'acqua fra il rio Pardu e il rio di Quirra; del rio di Quirra; dei vari corsi d'acqua fra il rio di Quirra e il Flumendosa, è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2318, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) del rio Pardu;

2) dei vari corsi d'acqua fra il rio Pardu e il rio di Quirra;

3) del rio di Quirra;

4) dei vari corsi d'acqua fra il rio di Quirra e il Flumendosa,

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio Pardu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Nuoro, sono i seguenti: Lanusei, Loceri, Gairo Nuoro, Osini, Ulassai, Ierzu, Pertenia, Bari Sardo.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio Pardu e il rio di Quirra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Gairo Nuovo, Tertenia;

B) *Provincia di Cagliari*: Villaputzu.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio di Quirra, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Tertenia, Osini, Ierzu, Ulassai, Perdasdefogu;

B) *Provincia di Cagliari*: Villaputzu, San Vito.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il rio di Quirra e il Flmendosa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: San Vito, Villaputzu.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma dell'Ufficio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1957.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei vari corsi d'acqua fra il Flumendosa e il Sa Picocca ed altri, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche e alla natura economico-sociale delle zone il perimetro dei bacini imbriferi montani dei vari corsi d'acqua fra il Flumendosa e il Sa Picocca; del Sa Picocca; dei vari corsi d'acqua fra il Sa Picocca e il Sa Pispisa; del Sa Pispisa; dei vari corsi d'acqua fra il Sa Pispisa e il Sassu; del rio Sassu; dei vari corsi d'acqua fra il Sassu e il Fluminimannu; è da delimitare come indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 23 novembre 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del presente decreto;

Visto il voto del 23 novembre 1956, n. 2317, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani:

1) dei vari corsi d'acqua fra il Flumendosa e il Sa Picocca;

2) del Sa Picocca;

3) dei vari corsi d'acqua fra il Sa Picocca e il Sa Pispisa;

4) del Sa Pispisa;

5) dei vari corsi d'acqua fra il Sa Pispisa e il Sassu;

6) del rio Sassu;

7) dei vari corsi d'acqua fra il Sassu e il Fluminimannu;

è delimitato come indicato nella corografia al 100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 novembre 1956, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Flumendosa e il Sa Picocca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari sono i seguenti: Muravera, San Vito.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sa Picocca, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: San Vito, Burcei, Sinnai, Maracalagonis, Muravera.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Sa Picocca e il Sa Pispisa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Muravera, Villasimius, Sinnai, Maracalagonis, Cagliari, Quartu Sant'Elena.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sa Pispisa, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Maracalagonis, Sinnai, Burcei, Cagliari, Quartu Sant'Elena.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Sa Pispisa e il Sassu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Sinnai, Quartu Sant'Elena, Cagliari, Maracalagonis, Selargius, Settimo San Pietro, Sestu.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del rio Sassu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Soleminis, Dolianova, Serdiana, Ussana, Settimo San Pietro, Sestu, Cagliari, Assemini.

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei vari corsi d'acqua fra il Sassu e il Fluminimannu, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tutti nella circoscrizione della provincia di Cagliari, sono i seguenti: Monastir, San Sperate, Assemini, Sestu, Cagliari.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma dell'Ufficio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

(274)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 450 (4106632) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.